Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2020/0279(COD)

9.12.2021

EMENDAMENTI
166 - 449

Progetto di relazione
Tomas Tobé
(PE698.950v01-00)

Gestione dell'asilo e della migrazione e modifica della direttiva 2003/109/CE del Consiglio e proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]

Proposta di regolamento
(COM(2020)0610 – C9-0309/2020 – 2020/0279(COD))

Emendamento 166
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
1. ***adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso***;	1. ***respinge la proposta e presenta nuovamente il testo alla Commissione***;

Or. en

Emendamento 167
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
1. ***adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso***;	1. ***respinge la proposta della Commissione***;

Or. en

Emendamento 168
Damien Carême

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla ***gestione dell'***asilo ***e della migrazione*** e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla ***determinazione della competenza e sull'esercizio della solidarietà in materia di*** asilo e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo

(Testo rilevante ai fini del SEE)	Asilo e migrazione] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 169
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla ***gestione dell'***asilo ***e della migrazione*** e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] (Testo rilevante ai fini del SEE)	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla ***condivisione delle responsabilità e sulla solidarietà in materia di*** asilo e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] (Testo rilevante ai fini del SEE) *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)*

Or. en

Emendamento 170
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ***sulla gestione dell'***asilo e ***della*** migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ***sull'***asilo e ***sulla*** migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento

(UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] (Testo rilevante ai fini del SEE)	(UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 171
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a), b) e c),	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a), b) e c), ***nonché l'articolo 80,***

Or. en

Emendamento 172
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), e l'articolo 79***, paragrafo 2, lettere a), b) e c)***,	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), e l'articolo 79,

Or. en

Emendamento 173
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo***,*** immigrazione ***e gestione delle frontiere esterne dell'Unione***, basata sulla solidarietà fra Stati membri ***ed equa nei confronti*** dei cittadini dei paesi terzi.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo ***e*** immigrazione, basata sulla solidarietà fra Stati membri***, che rispetti e garantisca appieno i diritti*** dei cittadini dei paesi terzi ***nonché degli apolidi a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi***.

Or. en

Emendamento 174
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e gestione delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla solidarietà fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e gestione delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla solidarietà ***e sull'equa ripartizione della responsabilità*** fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 175
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e gestione delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla ***solidarietà*** fra Stati membri ***ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi***.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e gestione delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla ***leale cooperazione*** fra Stati membri ***e sulla prevenzione e sulla dissuasione dell'immigrazione irregolare, ivi comprese partenze e transito irregolari***.

Or. en

Emendamento 176
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli ***sulle persone*** alle frontiere interne e dovrebbe ***sviluppare una politica comune in materia di asilo,*** immigrazione e ***gestione*** delle frontiere esterne ***dell'Unione, basata sulla solidarietà fra*** Stati membri ***ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi***.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli ***sui cittadini degli Stati membri*** alle frontiere interne e dovrebbe ***sostenere gli Stati membri a coordinare e cooperare per arrestare l'***immigrazione ***irregolare*** e ***proteggere l'integrità*** delle frontiere esterne ***al fine di garantire la sicurezza dei cittadini degli*** Stati membri ***e di tutelare lo stile di vita europeo***.

Or. en

Emendamento 177
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e ***gestione*** delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla solidarietà fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe***, nel pieno rispetto delle competenze nazionali,*** sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e ***protezione efficace*** delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla solidarietà fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 178
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe ***assicurare che non vi siano*** controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe ***sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e*** gestione ***delle*** frontiere esterne dell'Unione, basata sulla ***solidarietà fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi***.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe ***consentire un uso flessibile dei*** controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe ***assistere gli Stati membri nella*** gestione ***dell'asilo e della migrazione alle*** frontiere esterne dell'Unione, basata sulla ***competenza nazionale e su un interesse congiunto di tutelare lo stile di vita europeo soggetto a minacce***.

Or. en

Emendamento 179
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e gestione delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla solidarietà fra Stati membri ***ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi***.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe assicurare***, se possibile,*** che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, ***prevenzione dell'***immigrazione ***irregolare*** e gestione ***rigorosa*** delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla solidarietà fra Stati membri.

Or. en

Emendamento 180
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe ***assicurare che non vi siano*** controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e gestione delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla solidarietà fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.	(1) Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione dovrebbe ***limitare i*** controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e gestione delle frontiere esterne dell'Unione, basata sulla solidarietà fra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi.

Or. fr

Emendamento 181
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di rafforzare la reciproca fiducia fra gli Stati membri e che raggruppi le politiche nei settori della gestione dell'asilo e della migrazione e riguardo alle relazioni con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 182
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di rafforzare la reciproca fiducia fra gli Stati membri e che raggruppi le politiche nei settori della gestione dell'asilo e della migrazione e riguardo alle relazioni con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 183
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di rafforzare la reciproca fiducia fra gli Stati membri e che raggruppi le politiche nei settori ***della gestione*** dell'asilo e della migrazione e riguardo alle relazioni con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata.	(2) A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di rafforzare la reciproca fiducia fra gli Stati membri e che raggruppi le politiche nei settori dell'asilo e della migrazione e riguardo alle relazioni con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata. ***L'obiettivo principale dell'Unione dovrebbe consistere nel prevenire i flussi migratori. A tal fine, la pietra angolare della politica dovrebbe essere la protezione efficace delle frontiere esterne. Si tratta di un presupposto per qualsiasi politica migratoria pratica e sostenibile nell'Unione.***

Or. en

Emendamento 184
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di rafforzare la reciproca fiducia fra gli Stati membri ***e che raggruppi le politiche nei settori dell'asilo e della migrazione e riguardo alle relazioni con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata***.	(2) A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di rafforzare la reciproca fiducia fra gli Stati membri***, garantendo l'equa ripartizione della responsabilità e il pieno rispetto dei diritti dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei migranti***.

Or. en

Emendamento 185
Charlie Weimers, Peter Kofod, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di ***rafforzare la reciproca fiducia fra gli Stati membri e che raggruppi le politiche nei settori dell'asilo e della migrazione e riguardo alle relazioni con i*** paesi terzi ***interessati***, nella consapevolezza che questa impostazione può essere efficace se ***tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata***.	(2) A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di ***rendere sicure le frontiere esterne e di abolire i fattori di attrazione che incentivano i migranti provenienti dai*** paesi terzi ***a giungere negli Stati membri***, nella consapevolezza che questa impostazione può essere efficace se ***è presente una comunicazione chiara e concisa al resto del mondo che chi entra irregolarmente nell'UE rinuncia automaticamente al proprio diritto all'asilo***.

Or. en

Emendamento 186
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di rafforzare la reciproca fiducia fra gli Stati membri e che raggruppi le politiche nei settori dell'asilo e della migrazione e riguardo alle relazioni con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata.	(2) A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di rafforzare la reciproca fiducia fra gli Stati membri e che raggruppi le politiche nei settori dell'asilo e della migrazione e riguardo alle relazioni con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata ***e attuate in maniera adeguata***.

Or. en

Emendamento 187
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di rafforzare la reciproca fiducia fra gli Stati membri e che raggruppi le politiche nei settori dell'asilo e della migrazione e riguardo alle relazioni con i paesi terzi ***interessati***, nella consapevolezza che questa impostazione può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata.	(2) A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di rafforzare la reciproca fiducia fra gli Stati membri e che raggruppi le politiche nei settori dell'asilo e della migrazione e riguardo alle relazioni con i paesi terzi, nella consapevolezza che questa impostazione può essere efficace se tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata.

Or. en

Emendamento 188
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di rafforzare la reciproca fiducia fra gli Stati membri e che raggruppi le politiche nei settori dell'asilo e della migrazione e riguardo alle relazioni con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione può essere efficace se ***tutte le componenti vengono affrontate congiuntamente e in maniera integrata***.	(2) A tal fine è necessario un approccio globale, che abbia l'obiettivo di rafforzare la reciproca fiducia fra gli Stati membri e che raggruppi le politiche nei settori dell'asilo e della migrazione e riguardo alle relazioni con i paesi terzi interessati, nella consapevolezza che questa impostazione può essere efficace se ***si garantisce principalmente la protezione delle frontiere esterne***.

Or. en

Emendamento 189

Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale ***definendo un quadro comune per le*** azioni ***dell'Unione e*** degli Stati membri nel settore delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione***, sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità conformemente all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)***. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per garantire ***l'accesso alla protezione internazionale e a*** condizioni di accoglienza ***adeguate a*** chi ***ne ha bisogno***, ***consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale,*** effettuare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevenire la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi ***di solidarietà, quale contributo all'approccio globale***.	(3) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale ***consentendo*** azioni ***unilaterali e congiunte*** degli Stati membri nel settore delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per garantire ***la sicurezza interna dei suoi cittadini limitando le*** condizioni di accoglienza ***di*** chi ***cerca una vita migliore in Europa***, effettuare il rimpatrio ***in maniera più rapida e a un tasso più elevato*** dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevenire la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi ***volontari***.

Or. en

Emendamento 190
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento dovrebbe	(3) Il presente regolamento dovrebbe

contribuire a ***tale approccio globale definendo un quadro comune per le azioni dell'Unione e degli*** Stati membri nel settore ***delle politiche relative alla gestione dell'asilo e*** della migrazione***, sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità conformemente all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)***. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare ***tutte le*** misure ***necessarie, tra l'altro,*** per ***garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a chi ne ha bisogno, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale,*** effettuare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi ***il cui soggiorno è irregolare***, prevenire la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e fornire sostegno ad altri Stati membri ***sotto forma di contributi di solidarietà, quale contributo all'approccio globale***.

contribuire a ***una proposta di cooperazione tra gli*** Stati membri ***dell'Unione*** nel settore ***del controllo*** della migrazione ***irregolare***. Gli Stati membri dovrebbero pertanto ***considerare di*** adottare misure per effettuare il rimpatrio dei cittadini ***irregolari*** di paesi terzi, prevenire la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e fornire sostegno ad altri Stati membri ***per la lotta alla migrazione irregolare, le frodi in materia di asilo e altri atti criminali connessi***.

Or. en

Emendamento 191
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale ***approccio globale*** definendo un quadro comune per ***le azioni dell'Unione e degli Stati membri nel settore delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità conformemente all'articolo 80 del trattato***	(3) ***Alla luce della responsabilità sproporzionata a carico dei primi Stati membri di ingresso a norma del regolamento (UE) n. 604/2013, è necessario concepire un nuovo sistema nel pieno rispetto dell'articolo 78, paragrafo 1, TFUE, sulla base di un'equa ripartizione della responsabilità e della solidarietà tra gli Stati membri per le***

sul funzionamento dell'Unione europea ***(TFUE)***. Gli Stati membri dovrebbero ***pertanto*** adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a chi ne ha bisogno, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale***, effettuare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevenire la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri*** e ***fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà, quale contributo all'approccio globale***.

domande di protezione internazionale. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale ***finalità*** definendo un quadro comune per ***la distribuzione automatica dei richiedenti protezione internazionale in tutta l'***Unione europea***, anche a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso***. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a chi ne ha bisogno, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e ***ripartire la responsabilità in tutta l'Unione europea per il trattamento delle domande di protezione internazionale***.

Or. en

Emendamento 192
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale definendo un quadro comune per le azioni dell'Unione e degli Stati membri nel settore ***delle politiche relative alla gestione*** dell'asilo ***e della migrazione***, sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità conformemente all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a chi ne ha bisogno, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato	(3) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale definendo un quadro comune per le azioni dell'Unione e degli Stati membri nel settore dell'asilo, ***sostenendo e*** sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità conformemente all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a chi ne ha bisogno, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una

membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale***, effettuare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevenire la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri*** e fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà, quale contributo all'approccio globale.

domanda di protezione internazionale e fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà, quale contributo all'approccio globale.

Or. en

Emendamento 193
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale definendo un quadro comune per le azioni dell'Unione e degli Stati membri nel settore delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità conformemente all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a chi ne ha bisogno, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, ***effettuare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevenire la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri*** e fornire sostegno ad altri Stati	(3) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale definendo un quadro comune per le azioni dell'Unione e degli Stati membri nel settore delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità conformemente all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a chi ne ha bisogno, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, ***promuovere percorsi sicuri e legali*** e fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà, quale contributo all'approccio globale.

membri sotto forma di contributi di solidarietà, quale contributo all'approccio globale.

Or. en

Emendamento 194
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale definendo un quadro comune per le azioni dell'Unione e degli Stati membri nel settore delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità conformemente all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a chi ne ha bisogno, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, effettuare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevenire la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà, quale contributo all'approccio globale.	(3) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale definendo un quadro comune per le azioni dell'Unione e degli Stati membri nel settore delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità conformemente all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a chi ne ha bisogno, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, effettuare il rimpatrio ***effettivo*** dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevenire la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà, quale contributo all'approccio globale.

Or. fr

Emendamento 195

Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale definendo un quadro comune per le azioni ***dell'Unione e*** degli Stati membri nel settore delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità conformemente all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per ***garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a chi ne ha bisogno***, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, effettuare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ***prevenire la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e*** fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà, quale contributo all'approccio globale.	(3) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale definendo un quadro comune per le azioni degli Stati membri ***e dell'Unione*** nel settore delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità conformemente all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare misure, tra l'altro, per ***prevenire la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri***, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, effettuare ***rapidamente*** il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà, quale contributo all'approccio globale***, e garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate solo a chi ne ha diritto***.

Or. en

Emendamento 196
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale	(3) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale

definendo un quadro comune per le azioni dell'Unione e degli Stati membri nel settore delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, ***sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità conformemente all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)***. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a ***chi ne ha bisogno***, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, effettuare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ***prevenire la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà,*** quale contributo all'approccio globale.

definendo un quadro comune per le azioni dell'Unione e degli Stati membri nel settore delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione, ***rafforzando la cooperazione tra Stati membri e il partenariato con i paesi terzi***. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a ***veri rifugiati aventi il diritto all'asilo***, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, ***prevenire e scoraggiare l'immigrazione irregolare verso l'Unione,*** effettuare ***rapidamente*** il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ***e sostenere la capacità di gestione delle frontiere dei paesi terzi di origine o di transito per evitare le partenze irregolari***, quale contributo all'approccio globale.

Or. en

Emendamento 197
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale definendo un quadro comune per le azioni dell'Unione e degli Stati membri nel settore delle politiche relative ***alla gestione dell'***asilo e ***della*** migrazione, sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità conformemente all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli Stati membri dovrebbero	(3) Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale definendo un quadro comune per le azioni dell'Unione e degli Stati membri nel settore delle politiche relative ***all'***asilo e ***alla*** migrazione, sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità conformemente all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte

pertanto adottare tutte le misure necessarie, tra l'altro, per garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a chi ne ha bisogno, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, effettuare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevenire la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà, quale contributo all'approccio globale.	le misure necessarie, tra l'altro, per garantire l'accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a chi ne ha bisogno, consentire l'efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, effettuare ***rapidamente*** il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevenire la migrazione irregolare e gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri e fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà, quale contributo all'approccio globale.

Or. en

Emendamento 198
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il quadro comune dovrebbe riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione della politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di garantire la gestione efficiente dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e del traffico di migranti e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 199
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il quadro comune dovrebbe riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione della politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di garantire la gestione efficiente dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e del traffico di migranti e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 200
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il quadro comune dovrebbe riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione della politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di garantire la gestione efficiente dei flussi migratori, ***l'equo*** trattamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente ***negli*** Stati membri, la prevenzione dell'immigrazione irregolare ***e*** del traffico di migranti e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni.	(4) Il quadro comune dovrebbe riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione della politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di garantire la gestione efficiente dei flussi migratori, ***il*** trattamento ***equo e dignitoso dei richiedenti protezione internazionale o*** dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente ***o quelli soggetti a una decisione di rimpatrio e il rispetto dei loro diritti umani in tutti gli*** Stati membri, ***il rimpatrio equo ed efficiente dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni di soggiorno nel territorio degli Stati membri,*** la prevenzione dell'immigrazione irregolare**,** del traffico di

migranti ***e della tratta di esseri umani*** e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni.

Or. en

Emendamento 201
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il quadro comune dovrebbe riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione della politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di garantire la gestione efficiente dei flussi migratori, ***l'equo*** trattamento dei cittadini di paesi terzi ***che soggiornano legalmente*** negli Stati membri***,*** la prevenzione ***dell'immigrazione*** irregolare e del traffico di migranti ***e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni***.	(4) Il quadro comune dovrebbe riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione della politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di garantire la gestione efficiente dei flussi migratori, ***il*** trattamento ***equo e dignitoso*** dei cittadini di paesi terzi ***e il rispetto dei loro diritti umani*** negli Stati membri ***e*** la prevenzione ***della migrazione*** irregolare e del traffico ***e della tratta*** di migranti***, attraverso lo sviluppo di percorsi legali***. ***L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe ricomprendere altresì i beneficiari di protezione internazionale, le persone reinsediate o ammesse e le persone a cui è stata concessa la protezione immediata.***

Or. en

Emendamento 202
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

(4) Il quadro comune dovrebbe riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione della politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di garantire la gestione efficiente dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e del traffico di migranti e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni.	(4) Il quadro comune dovrebbe riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione della politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di garantire la gestione efficiente dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri, ***il rapido rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni di soggiorno nel territorio degli Stati membri,*** la prevenzione dell'immigrazione irregolare***, ivi comprese le partenze irregolari dai paesi terzi di origine*** e ***di transito,*** del traffico di migranti ***e della tratta di esseri umani*** e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni.

Or. en

Emendamento 203
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il quadro ***comune*** dovrebbe ***riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione della*** politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di ***garantire la gestione efficiente dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri, la prevenzione dell'***immigrazione irregolare e ***del*** traffico di migranti ***e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni***.	(4) Il quadro dovrebbe ***migliorare la cooperazione tra gli Stati membri sulla*** politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di ***prevenire e combattere l'***immigrazione irregolare e ***il*** traffico di migranti.

Or. en

Emendamento 204
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il quadro comune dovrebbe riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione della politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di garantire la gestione efficiente dei flussi migratori, ***l'equo*** trattamento dei cittadini di paesi terzi ***che soggiornano legalmente*** negli Stati membri, la prevenzione dell'immigrazione irregolare ***e*** del traffico di migranti e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni.	(4) Il quadro comune dovrebbe riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione della politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di garantire la gestione efficiente dei flussi migratori, ***il*** trattamento ***equo e dignitoso*** dei cittadini di paesi terzi ***e il rispetto dei loro diritti umani*** negli Stati membri, la prevenzione dell'immigrazione irregolare***,*** del traffico di migranti ***e della tratta di esseri umani*** e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni.

Or. en

Emendamento 205
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***Il quadro comune dovrebbe riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione della politica migratoria.*** L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di garantire ***la gestione efficiente dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri, la*** prevenzione dell'immigrazione irregolare e del traffico di migranti ***e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni***.	(4) L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di garantire ***che l'ingresso irregolare non sia possibile o ricompensato, che i fattori di attrazione siano ridotti al minimo e che si proceda alla*** prevenzione dell'immigrazione irregolare e del traffico di migranti***, anche conducendo campagne di comunicazione nei paesi di origine e transito per arrestare i flussi migratori in anticipo***.

Or. en

Emendamento 206
Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il quadro comune dovrebbe riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione della politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di garantire la gestione efficiente dei flussi migratori, ***l'equo*** trattamento dei cittadini di paesi terzi ***che soggiornano legalmente negli Stati membri***, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e del traffico di migranti e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni.	(4) Il quadro comune dovrebbe riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione della politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di garantire la gestione efficiente dei flussi migratori, ***il*** trattamento ***equo e dignitoso*** dei cittadini di paesi terzi***, sostenendo i diritti umani***, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e del traffico di migranti e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni.

Or. en

Emendamento 207
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il quadro comune dovrebbe riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione della politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di garantire la gestione efficiente dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e del traffico di migranti e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni.	(4) Il quadro comune dovrebbe riunire la gestione del sistema europeo comune di asilo e la gestione della politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere ***principalmente*** quello di garantire la gestione efficiente dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e del traffico di migranti e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni.

Or. en

Emendamento 208
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il quadro comune dovrebbe riunire ***la gestione del*** sistema europeo comune di asilo e la ***gestione della*** politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere quello di ***garantire la gestione efficiente dei*** flussi migratori***, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri***, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e del traffico di migranti e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni.	(4) Il quadro comune dovrebbe riunire ***il*** sistema europeo comune di asilo e la politica migratoria. L'obiettivo della politica migratoria dovrebbe essere ***principalmente*** quello di ***ridurre e prevenire i*** flussi migratori ***eliminando i fattori di attrazione e proteggendo in maniera efficace le frontiere esterne***, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e del traffico di migranti e il rafforzamento delle misure di lotta contro tali fenomeni.

Or. en

Emendamento 209
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il quadro comune è necessario per far fronte efficacemente ai crescenti arrivi misti di persone bisognose di protezione internazionale e di persone che non hanno bisogno di tale protezione e riconoscere che la sfida degli arrivi irregolari di migranti nell'Unione non dovrebbe essere affrontata dagli Stati membri individualmente, bensì dall'Unione nel suo insieme. Per garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per gestire	***soppresso***

efficacemente questa sfida, l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe ricomprendere, oltre ai richiedenti protezione internazionale, anche i migranti irregolari. Dovrebbe ricomprendere altresì i beneficiari di protezione internazionale, le persone reinsediate o ammesse e le persone a cui è stata concessa la protezione immediata.

Or. en

Emendamento 210
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il quadro comune è necessario per far fronte efficacemente ai crescenti arrivi misti di persone bisognose di protezione internazionale e di persone che non hanno bisogno di tale protezione e riconoscere che la sfida degli arrivi irregolari di migranti nell'Unione non dovrebbe essere affrontata dagli Stati membri individualmente, bensì dall'Unione nel suo insieme. Per garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per gestire efficacemente questa sfida, l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe ricomprendere, oltre ai richiedenti protezione internazionale, anche i migranti irregolari. Dovrebbe ricomprendere altresì i beneficiari di protezione internazionale, le persone reinsediate o ammesse e le persone a cui è stata concessa la protezione immediata.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 211
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il quadro comune è necessario per ***far fronte efficacemente ai crescenti arrivi misti di persone bisognose di protezione internazionale e di persone che non hanno bisogno di tale protezione e*** riconoscere che la ***sfida*** degli arrivi ***irregolari*** di migranti nell'Unione non dovrebbe essere affrontata dagli Stati membri individualmente, bensì dall'Unione nel suo insieme. ***Per garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per gestire efficacemente questa sfida, l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe ricomprendere, oltre ai richiedenti protezione internazionale, anche i migranti irregolari. Dovrebbe ricomprendere altresì i beneficiari di protezione internazionale, le persone reinsediate o ammesse e le persone a cui è stata concessa la protezione immediata.***	(5) Il quadro comune è necessario per riconoscere che la ***responsabilità*** degli arrivi di migranti ***e richiedenti asilo*** nell'Unione non dovrebbe essere affrontata dagli Stati membri individualmente, bensì dall'Unione nel suo insieme.

Or. en

Emendamento 212
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il quadro comune è necessario per far fronte efficacemente ai crescenti arrivi misti di persone bisognose di protezione internazionale e di persone che non hanno bisogno di tale protezione e riconoscere	(5) Il quadro comune è necessario per far fronte efficacemente ai crescenti arrivi misti di persone bisognose di protezione internazionale e di persone che non hanno bisogno di tale protezione e riconoscere

che la sfida degli arrivi irregolari di migranti nell'Unione non dovrebbe essere affrontata dagli Stati membri individualmente, bensì dall'Unione nel suo insieme. Per garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per gestire efficacemente questa sfida, l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe ricomprendere, oltre ai richiedenti protezione internazionale, anche i migranti irregolari. ***Dovrebbe ricomprendere altresì i beneficiari di protezione internazionale, le persone reinsediate o ammesse e le persone a cui è stata concessa la protezione immediata.***	che la sfida degli arrivi irregolari di migranti nell'Unione non dovrebbe essere affrontata dagli Stati membri individualmente, bensì dall'Unione nel suo insieme. Per garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per gestire efficacemente questa sfida, l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe ricomprendere, oltre ai richiedenti protezione internazionale, anche i migranti irregolari.

Or. en

Emendamento 213
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il quadro comune è necessario per ***far fronte*** efficacemente ***ai*** crescenti arrivi misti di persone bisognose di protezione internazionale e di persone che non hanno bisogno di tale protezione e riconoscere che la sfida degli arrivi irregolari di migranti nell'Unione non dovrebbe essere affrontata dagli Stati membri individualmente, bensì dall'Unione nel suo insieme. Per garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per ***gestire*** efficacemente questa sfida, l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe ricomprendere, oltre ai richiedenti protezione internazionale, anche i migranti ***irregolari***. ***Dovrebbe ricomprendere altresì i beneficiari di protezione internazionale, le persone reinsediate o ammesse e le persone a cui è stata concessa la protezione immediata.***	(5) Il quadro comune è necessario per ***prevenire*** efficacemente ***i*** crescenti ***afflussi e per far fronte agli*** arrivi misti di persone bisognose di protezione internazionale e di persone che non hanno bisogno di tale protezione e riconoscere che la sfida degli arrivi irregolari di migranti nell'Unione non dovrebbe essere affrontata dagli Stati membri individualmente, bensì dall'Unione nel suo insieme. Per garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per ***affrontare*** efficacemente questa sfida, l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe ricomprendere, oltre ai richiedenti protezione internazionale, anche i migranti ***che attraversano irregolarmente le frontiere***.

Or. en

Emendamento 214
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) ***Il quadro comune*** è ***necessario per*** far fronte efficacemente ai crescenti ***arrivi misti di persone bisognose di protezione internazionale e di persone che non hanno bisogno di tale protezione e riconoscere che la sfida degli arrivi irregolari di migranti nell'Unione non dovrebbe essere affrontata dagli*** Stati membri ***individualmente, bensì dall'Unione nel suo insieme***. Per garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per gestire efficacemente questa ***sfida***, ***l'ambito di applicazione del*** presente regolamento dovrebbe ***ricomprendere, oltre ai richiedenti protezione internazionale, anche i migranti irregolari. Dovrebbe ricomprendere altresì i beneficiari di protezione internazionale, le persone reinsediate o ammesse e le persone a cui è stata concessa la protezione immediata***.	(5) È ***necessaria una politica di non interferenza con il diritto degli Stati membri di proteggere le loro frontiere. Ciò garantirà una capacità di*** far fronte efficacemente ai crescenti ***livelli di migrazione irregolare di massa e alla guerra ibrida dichiarata nei confronti degli*** Stati membri. Per garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per gestire efficacemente questa ***minaccia***, ***il*** presente regolamento dovrebbe ***garantire che la Commissione e il Parlamento europeo non interferiscano con i diritti sovrani degli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 215
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il quadro comune è necessario per	*(Non concerne la versione italiana)*

far fronte efficacemente ai crescenti arrivi misti di persone bisognose di protezione internazionale e di persone che non hanno bisogno di tale protezione e riconoscere che la sfida degli arrivi irregolari di migranti nell'Unione non dovrebbe essere affrontata dagli Stati membri individualmente, bensì dall'Unione nel suo insieme. Per garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per gestire efficacemente questa sfida, l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe ricomprendere, oltre ai richiedenti protezione internazionale, anche i migranti irregolari. Dovrebbe ricomprendere altresì i beneficiari di protezione internazionale, le persone reinsediate o ammesse e le persone a cui è stata concessa la protezione immediata.

Or. en

Emendamento 216
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il quadro comune è necessario per far fronte efficacemente ai crescenti arrivi misti di persone bisognose di protezione internazionale e di persone che non hanno bisogno di tale protezione e riconoscere che la sfida degli arrivi irregolari di migranti nell'Unione non dovrebbe essere affrontata dagli Stati membri individualmente, bensì dall'Unione nel suo insieme. Per garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per gestire efficacemente questa sfida, l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe ricomprendere, oltre ai richiedenti protezione internazionale, anche i migranti irregolari. Dovrebbe ricomprendere altresì i beneficiari di	(5) Il quadro comune è necessario per far fronte efficacemente ai crescenti arrivi misti di persone ***realmente*** bisognose di protezione internazionale e di persone che non hanno bisogno di tale protezione e riconoscere che la sfida degli arrivi irregolari di migranti nell'Unione non dovrebbe essere affrontata dagli Stati membri individualmente, bensì dall'Unione nel suo insieme. Per garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per gestire efficacemente questa sfida, l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe ricomprendere, oltre ai richiedenti protezione internazionale, anche i migranti irregolari. Dovrebbe ricomprendere altresì i beneficiari di

protezione internazionale, le persone reinsediate o ammesse e le persone a cui è stata concessa la protezione immediata.	protezione internazionale, le persone reinsediate o ammesse e le persone a cui è stata concessa la protezione immediata.

Or. en

Emendamento 217
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di rispecchiare l'approccio amministrativo a tutto tondo e garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze, è necessaria un'elaborazione integrata delle politiche nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione, anche per quanto riguarda le componenti interna ed esterna, in quanto parte dell'approccio globale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 218
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di rispecchiare l'approccio amministrativo a tutto tondo e garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze, è necessaria un'elaborazione integrata delle politiche nel settore della gestione dell'asilo e della	***soppresso***

migrazione, anche per quanto riguarda le componenti interna ed esterna, in quanto parte dell'approccio globale.

Or. en

Emendamento 219
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di rispecchiare l'approccio amministrativo a tutto tondo e garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze, è necessaria un'elaborazione integrata delle politiche nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione, anche per quanto riguarda le componenti interna ed esterna, in quanto parte dell'approccio globale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 220
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di rispecchiare l'approccio amministrativo a tutto tondo e garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze, è necessaria un'elaborazione integrata delle politiche	***soppresso***

nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione, anche per quanto riguarda le componenti interna ed esterna, in quanto parte dell'approccio globale.

Or. en

Emendamento 221
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di rispecchiare l'approccio amministrativo a tutto tondo e garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze, è necessaria un'elaborazione integrata delle politiche nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione, anche per quanto riguarda le componenti interna ed esterna, in quanto parte dell'approccio globale.	(6) Al fine di rispecchiare l'approccio amministrativo a tutto tondo e garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze, è necessaria un'elaborazione integrata delle politiche nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione, anche per quanto riguarda le componenti interna ed esterna, in quanto parte dell'approccio globale. ***Tale approccio di elaborazione integrata delle politiche costituisce una parte essenziale del corretto funzionamento dello spazio Schengen.***

Or. en

Emendamento 222
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di rispecchiare l'approccio amministrativo a tutto tondo e garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle	(6) Al fine di rispecchiare l'approccio amministrativo a tutto tondo e garantire la coerenza e l'efficacia delle azioni e delle

misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze, è necessaria un'elaborazione integrata delle politiche nel settore ***della gestione*** dell'asilo e della migrazione, anche per quanto riguarda le componenti interna ed esterna, in quanto parte dell'approccio globale.	misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze, è necessaria un'elaborazione integrata delle politiche nel settore dell'asilo e della migrazione, anche per quanto riguarda le componenti interna ed esterna, in quanto parte dell'approccio globale.

Or. en

Emendamento 223
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie e di infrastrutture sufficienti per attuare efficacemente le politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione e dovrebbero garantire un adeguato coordinamento tra le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali degli altri Stati membri.	(7) Gli Stati membri dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie e di infrastrutture sufficienti per attuare efficacemente le politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione e dovrebbero ***poter adattare le loro risorse alla variazione dei flussi migratori. Gli Stati membri dovrebbero assegnare personale adeguato per le loro autorità competenti, in termini di livello, competenze, formazione e indipendenza. Essi dovrebbero altresì*** garantire un adeguato coordinamento tra le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali degli altri Stati membri***, in particolare grazie a canali di comunicazione comuni e sicuri nonché riunioni periodiche***.

Or. en

Emendamento 224
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie e di infrastrutture sufficienti per attuare efficacemente le politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione e dovrebbero garantire un adeguato coordinamento tra le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali degli altri Stati membri.	(7) Gli Stati membri dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie e di infrastrutture sufficienti***, ivi compresi ostacoli fisici alle loro frontiere esterne,*** per attuare efficacemente le politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione ***e alla protezione delle frontiere*** e dovrebbero garantire un adeguato coordinamento tra le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali degli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 225
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie e di infrastrutture sufficienti per attuare efficacemente le politiche relative ***alla gestione dell'***asilo ***e della migrazione*** e dovrebbero garantire un adeguato coordinamento tra le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali degli altri Stati membri.	(7) Gli Stati membri dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie e di infrastrutture sufficienti per attuare efficacemente le politiche relative ***all'***asilo e dovrebbero garantire un adeguato coordinamento tra le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali degli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 226
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie e di infrastrutture sufficienti per attuare efficacemente le politiche relative ***alla gestione dell'***asilo ***e della migrazione*** e dovrebbero garantire un adeguato coordinamento tra le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali degli altri Stati membri.	(7) Gli Stati membri dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie e di infrastrutture sufficienti per attuare efficacemente le politiche relative ***all'***asilo e dovrebbero garantire un adeguato coordinamento tra le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali degli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 227
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie e di infrastrutture sufficienti per attuare efficacemente le politiche relative ***alla gestione dell'***asilo e ***della*** migrazione e dovrebbero garantire un adeguato coordinamento tra le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali degli altri Stati membri.	(7) Gli Stati membri dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie e di infrastrutture sufficienti per attuare efficacemente le politiche relative ***all'***asilo e ***alla*** migrazione e dovrebbero garantire un adeguato coordinamento tra le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali degli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 228
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Gli ostacoli fisici alle frontiere esterne dell'UE dovrebbero essere adeguatamente finanziati dall'Unione

europea poiché servono gli interessi non solo degli Stati membri di primo arrivo bensì dell'Unione nel suo insieme.

Or. en

Emendamento 229
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Seguendo un approccio strategico, la Commissione dovrebbe adottare una strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione per l'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione. La strategia dovrebbe basarsi sulle pertinenti relazioni e analisi elaborate dalle agenzie dell'Unione e sulle strategie nazionali degli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 230
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Seguendo un approccio strategico, la Commissione dovrebbe adottare una strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione per l'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione. La strategia dovrebbe basarsi sulle pertinenti relazioni e analisi elaborate dalle agenzie dell'Unione e sulle strategie nazionali degli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 231
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Seguendo un approccio strategico, la Commissione dovrebbe adottare una strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione per l'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione. La strategia dovrebbe basarsi sulle pertinenti relazioni e analisi elaborate dalle agenzie dell'Unione e sulle strategie nazionali degli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 232
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***Seguendo un approccio strategico,*** la Commissione dovrebbe ***adottare*** una ***strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione per l'***attuazione ***delle politiche relative alla gestione dell'***asilo ***e della migrazione***. ***La strategia*** dovrebbe basarsi sulle pertinenti relazioni e analisi elaborate dalle agenzie dell'Unione ***e sulle strategie nazionali degli*** Stati membri.	(8) La Commissione dovrebbe ***presentare ogni anno*** una ***relazione sull'***attuazione ***dell'acquis dell'UE in materia di*** asilo. ***Tale relazione*** dovrebbe basarsi sulle pertinenti relazioni e analisi elaborate dalle agenzie dell'Unione***, dagli*** Stati membri***, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali nonché sulle relazioni delle organizzazioni della società civile***. ***Detta relazione dovrebbe fungere da base per condurre procedure di infrazione e garantire il rispetto del diritto internazionale e dell'UE.***

Or. en

Emendamento 233
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***Seguendo un approccio strategico,*** la Commissione dovrebbe adottare una strategia europea ***sulla gestione dell'***asilo ***e della migrazione*** per l'attuazione delle politiche relative ***alla gestione dell'***asilo ***e della migrazione***. La strategia dovrebbe basarsi sulle pertinenti relazioni e analisi elaborate dalle agenzie dell'Unione e sulle strategie nazionali degli Stati membri.	(8) La Commissione dovrebbe adottare una strategia europea ***quinquennale in materia di*** asilo per l'attuazione delle politiche relative ***all'***asilo. La strategia dovrebbe basarsi sulle pertinenti relazioni e analisi elaborate dalle agenzie dell'Unione e sulle strategie nazionali degli Stati membri ***e dovrebbe prefiggersi gli obiettivi del costante rafforzamento dell'accesso all'asilo e del miglioramento delle condizioni di accoglienza nell'UE***.

Or. en

Emendamento 234
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Seguendo un approccio strategico, la Commissione dovrebbe adottare una strategia europea sulla ***gestione*** dell'asilo e della migrazione ***per l'attuazione*** delle politiche relative alla ***gestione*** dell'asilo e della migrazione. La strategia dovrebbe basarsi sulle pertinenti relazioni e analisi elaborate ***dalle agenzie dell'Unione*** e sulle strategie nazionali degli Stati membri.	(8) Seguendo un approccio strategico, la Commissione dovrebbe adottare una strategia europea sulla ***mitigazione*** dell'asilo e della migrazione ***che integri le azioni da parte degli Stati membri nel settore*** delle politiche relative alla ***mitigazione*** dell'asilo e della migrazione. La strategia dovrebbe basarsi sulle pertinenti relazioni e analisi elaborate ***da organismi indipendenti*** e sulle strategie nazionali degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 235
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Seguendo un approccio strategico, la Commissione dovrebbe adottare una strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione per l'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione. La strategia dovrebbe basarsi sulle pertinenti relazioni e analisi elaborate dalle agenzie dell'Unione e sulle strategie nazionali degli Stati membri.	(8) Seguendo un approccio strategico, la Commissione dovrebbe adottare una strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione per l'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione. La strategia dovrebbe basarsi sulle pertinenti relazioni e analisi elaborate dalle agenzie***, dagli organismi e dagli uffici*** dell'Unione e sulle strategie nazionali degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 236
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Seguendo un approccio strategico, la Commissione dovrebbe adottare una strategia europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione per l'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione. La strategia dovrebbe basarsi sulle pertinenti relazioni e analisi elaborate dalle agenzie dell'Unione e sulle strategie nazionali degli Stati membri.	(8) Seguendo un approccio strategico, la Commissione dovrebbe adottare una strategia europea ***a lungo termine*** sulla gestione dell'asilo e della migrazione per l'attuazione delle politiche relative alla gestione dell'asilo e della migrazione. La strategia dovrebbe basarsi sulle pertinenti relazioni e analisi elaborate dalle agenzie dell'Unione e sulle strategie nazionali degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 237
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le strategie nazionali ***degli Stati membri*** dovrebbero includere ***informazioni sulla pianificazione di emergenza e sull'attuazione dei principi di elaborazione integrata delle politiche e di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità fissati nel presente regolamento nonché degli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale***.	(9) Le strategie nazionali ***di lotta alla migrazione irregolare e alle frodi in materia di asilo*** dovrebbero includere ***misure rigorose e pratiche volte a scoraggiare la migrazione irregolare e assicurare che l'Europa possa colpire al cuore il settore della migrazione irregolare. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a garantire che eventuali strutture per le domande di asilo siano collocate nei paesi terzi, preferibilmente in parti stabili del mondo in via di sviluppo in modo da apportare benefici sia per i richiedenti che per la nazione ospitante che possa beneficiare della fornitura di tale servizio ai richiedenti asilo***.

Or. en

Emendamento 238
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le strategie nazionali degli Stati membri dovrebbero includere informazioni sulla pianificazione di emergenza e sull'attuazione dei principi di elaborazione integrata delle politiche e di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità fissati nel presente regolamento nonché degli obblighi giuridici che ne derivano a livello	(9) Le strategie nazionali degli Stati membri dovrebbero includere informazioni sulla pianificazione di emergenza e sull'attuazione dei principi di elaborazione integrata delle politiche e di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità fissati nel presente regolamento nonché degli obblighi giuridici che ne derivano a livello

nazionale.	nazionale. ***A tal fine, le funzioni degli Stati membri in relazione alle loro competenze dovrebbero essere chiaramente definite.***

Or. en

Emendamento 239
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le ***strategie nazionali degli*** Stati membri dovrebbero includere informazioni sulla pianificazione di emergenza e ***sull'attuazione dei principi di elaborazione integrata delle politiche e di*** solidarietà ***e di*** equa ripartizione delle responsabilità ***fissati*** nel presente regolamento nonché degli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale.	(9) Le ***informazioni fornite dagli*** Stati membri dovrebbero includere informazioni sulla pianificazione di emergenza e ***sulla*** solidarietà ***ed*** equa ripartizione delle responsabilità ***fissate*** nel presente regolamento nonché degli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 240
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le strategie nazionali degli Stati membri dovrebbero includere informazioni sulla pianificazione di emergenza e sull'attuazione dei principi di elaborazione integrata delle politiche e di ***solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità fissati nel*** presente regolamento nonché degli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale.	(9) Le strategie nazionali degli Stati membri dovrebbero includere informazioni sulla pianificazione di emergenza e sull'attuazione dei principi di elaborazione integrata delle politiche e di ***contributi volontari compatibili con il*** presente regolamento nonché degli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 241
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le strategie nazionali degli Stati membri dovrebbero includere informazioni sulla pianificazione di emergenza e sull'attuazione dei principi di elaborazione integrata delle politiche e di ***solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità fissati nel*** presente regolamento nonché degli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale.	(9) Le strategie nazionali degli Stati membri dovrebbero includere informazioni sulla pianificazione di emergenza e sull'attuazione dei principi di elaborazione integrata delle politiche e di ***leale cooperazione di cui al*** presente regolamento nonché degli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 242
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Il regolamento definisce le modalità in cui la Commissione possa (1) fornire sostegno agli Stati membri, ove del caso, assicurando quindi di arrestare la migrazione irregolare di massa, (2) limitare la capacità dei paesi terzi di aggredire gli Stati membri utilizzando i cittadini di paesi terzi come arma ed etichettandoli come migranti e rifugiati, (3) garantire la lotta contro le frodi in materia di asilo, (4) ripristinare l'inviolabilità del concetto di asilo, (5) sostenere in maniera risoluta uno Stato

	membro in relazione alle incursioni e ai movimenti migratori e (6) assicurarsi di non interferire con gli affari interni degli Stati membri, affrontando tutte le minacce e le conseguenze legate alla migrazione.

Or. en

Emendamento 243
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Al fine di garantire l'esistenza di un sistema efficace di monitoraggio che assicuri l'applicazione dell'acquis in materia di asilo, tali strategie dovrebbero tenere conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e da Frontex, della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio e del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 244
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*

(10) Al fine di garantire l'esistenza di un sistema efficace di monitoraggio che assicuri l'applicazione dell'acquis in materia di asilo, tali ***strategie*** dovrebbero tenere conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e ***da Frontex, della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del*** Consiglio e ***del monitoraggio eseguito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti]***.	(10) Al fine di garantire l'esistenza di un sistema efficace di monitoraggio che assicuri l'applicazione dell'acquis in materia di asilo, tali ***relazioni*** dovrebbero tenere conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e ***delle valutazioni effettuate da organismi indipendenti in materia di diritti umani***, ***ad esempio il*** Consiglio ***d'Europa, i difensori civici nazionali*** e ***l'UNHCR***.

Or. en

Emendamento 245
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Tenendo presente l'importanza di garantire che l'Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione, la Commissione dovrebbe adottare ogni anno una relazione sulla gestione della migrazione che illustri la probabile evoluzione della situazione migratoria e la preparazione dell'Unione e degli Stati membri a rispondervi e ad adattarvisi. La relazione dovrebbe includere anche i risultati delle relazioni sul monitoraggio previste nelle strategie nazionali e proporre miglioramenti in caso di carenze.	(11) Tenendo presente l'importanza di garantire che l'Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione, la Commissione dovrebbe adottare ogni anno una relazione sulla gestione della migrazione che illustri la probabile evoluzione della situazione migratoria e la preparazione dell'Unione e degli Stati membri a rispondervi e ad adattarvisi***, garantendo il loro impegno e la loro partecipazione alla solidarietà e alla ripartizione delle responsabilità***. La relazione dovrebbe includere anche i risultati delle relazioni sul monitoraggio previste nelle strategie nazionali e proporre miglioramenti in caso di carenze. ***Tali risultati dovrebbero essere utilizzati dalla Commissione per proporre proiezioni concrete e renderle immediatamente applicabili per l'anno successivo e gli***

Stati membri dovrebbero procedere alle rettifiche necessarie e adattarsi ai risultati di detta relazione nell'anno successivo.

Or. en

Emendamento 246
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Tenendo presente l'importanza di garantire che ***l'Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione in materia di gestione dell'asilo e della*** migrazione, la Commissione dovrebbe ***adottare ogni anno una relazione sulla gestione della migrazione che illustri la probabile evoluzione della situazione migratoria e la preparazione dell'Unione e degli*** Stati membri ***a rispondervi e ad adattarvisi***. ***La relazione dovrebbe includere anche i risultati delle relazioni sul monitoraggio previste nelle strategie nazionali e proporre miglioramenti in caso di carenze***.	(11) Tenendo presente l'importanza di garantire che ***gli Stati membri siano preparati ad arrestare tutte le forme di*** migrazione ***irregolare***, la Commissione dovrebbe ***sostenere gli*** Stati membri ***fornendo un aggiornamento mensile sui possibili flussi irregolari di cittadini di paesi terzi e sulle tendenze delle frodi in materia di asilo***.

Or. en

Emendamento 247
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Tenendo presente l'importanza di	(11) Tenendo presente l'importanza di

garantire che l'Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione in materia di gestione dell'asilo ***e della migrazione***, la Commissione dovrebbe ***adottare ogni anno una relazione sulla gestione della migrazione che illustri la probabile evoluzione della situazione migratoria e la preparazione dell'Unione e degli Stati membri a rispondervi e ad adattarvisi. La relazione dovrebbe*** includere anche i risultati delle relazioni sul monitoraggio ***previste nelle strategie nazionali e proporre miglioramenti*** in caso di ***carenze***.

individuare quanto prima le violazioni dell'acquis dell'UE in materia di asilo, la Commissione dovrebbe includere anche i risultati delle relazioni sul monitoraggio ***dell'attuazione dell'acquis dell'UE in materia di asilo in ciascuno Stato membro e avviare procedure di infrazione*** in caso di ***mancato rispetto. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione all'accesso alla procedura di asilo nel territorio dell'UE nonché alle frontiere esterne dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 248
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Tenendo presente l'importanza di garantire che l'Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione, la Commissione dovrebbe adottare ogni anno una relazione sulla ***gestione della migrazione*** che illustri la probabile evoluzione della situazione migratoria e la preparazione dell'Unione e degli Stati membri a rispondervi e ad ***adattarvisi***. La relazione dovrebbe includere anche i risultati delle relazioni sul monitoraggio previste nelle strategie nazionali e proporre miglioramenti in caso di carenze.	(11) Tenendo presente l'importanza di garantire che l'Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione, la Commissione dovrebbe adottare una relazione ***annuale*** sulla ***situazione*** che illustri la probabile evoluzione della situazione migratoria e la preparazione dell'Unione e degli Stati membri a rispondervi e ad ***adattarsi all'evoluzione della situazione migratoria***. La relazione ***annuale*** dovrebbe includere anche i risultati delle relazioni sul monitoraggio previste nelle strategie nazionali e proporre miglioramenti in caso di carenze.

Or. en

Emendamento 249

Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Tenendo presente l'importanza di garantire che l'Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione in materia di ***gestione dell'***asilo e ***della migrazione***, la Commissione dovrebbe adottare ogni anno una relazione sulla ***gestione della*** migrazione che illustri la probabile evoluzione della situazione migratoria e la preparazione dell'Unione e degli Stati membri a rispondervi e ad adattarvisi. La relazione dovrebbe includere anche i risultati delle relazioni sul monitoraggio previste nelle strategie nazionali e proporre miglioramenti in caso di carenze.	(11) Tenendo presente l'importanza di garantire che l'Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione in materia di asilo e ***flussi migratori***, la Commissione dovrebbe adottare ogni anno una relazione sulla migrazione che illustri la probabile evoluzione della situazione migratoria e la preparazione dell'Unione e degli Stati membri a rispondervi e ad adattarvisi. La relazione dovrebbe ***basarsi sui contributi degli Stati membri e*** includere anche i risultati delle relazioni sul monitoraggio previste nelle strategie nazionali e proporre miglioramenti in caso di carenze.

Or. en

Emendamento 250
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Tenendo presente l'importanza di garantire che l'Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione in materia di ***gestione dell'***asilo ***e della migrazione***, la Commissione dovrebbe adottare ***ogni anno*** una relazione sulla ***gestione della migrazione*** che illustri la probabile evoluzione della situazione ***migratoria*** e la preparazione dell'Unione e degli Stati membri a rispondervi e ad adattarvisi. La relazione dovrebbe includere anche i risultati delle relazioni sul monitoraggio previste nelle strategie nazionali e proporre miglioramenti in caso	(11) Tenendo presente l'importanza di garantire che l'Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione in materia di asilo, la Commissione dovrebbe adottare una relazione sulla ***situazione in materia di asilo*** che illustri la probabile evoluzione della situazione ***in materia di asilo*** e la preparazione dell'Unione e degli Stati membri a rispondervi e ad adattarvisi ***e valuti il rispetto da parte degli Stati membri della normativa dell'UE in materia***. La relazione dovrebbe includere anche i risultati delle relazioni sul

di carenze.	monitoraggio previste nelle strategie nazionali e proporre miglioramenti in caso di carenze.

Or. en

Emendamento 251
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Tenendo presente l'importanza di garantire che l'Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione, la Commissione dovrebbe adottare ogni anno una relazione sulla ***gestione*** della migrazione che illustri la probabile evoluzione della situazione migratoria e la preparazione dell'Unione e degli Stati membri a rispondervi e ad adattarvisi. La relazione dovrebbe includere anche i risultati delle relazioni sul monitoraggio previste nelle strategie nazionali e proporre miglioramenti in caso di carenze.	(11) Tenendo presente l'importanza di garantire che l'Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione in materia di gestione dell'asilo e della migrazione, la Commissione dovrebbe adottare ogni anno una relazione sulla ***mitigazione*** della migrazione che illustri la probabile evoluzione della situazione migratoria e la preparazione dell'Unione e degli Stati membri a rispondervi e ad adattarvisi. La relazione dovrebbe includere anche i risultati delle relazioni sul monitoraggio previste nelle strategie nazionali e proporre miglioramenti in caso di carenze.

Or. en

Emendamento 252
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che	***soppresso***

potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi che sono richiedenti vulnerabili di protezione internazionale, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la relazione dovrebbe indicare anche se tali Stati membri debbano affrontare problemi di questo tipo. Tali Stati membri dovrebbero inoltre poter contare sul ricorso alla "riserva di solidarietà" per la ricollocazione delle persone vulnerabili.

Or. en

Emendamento 253
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi che sono richiedenti vulnerabili di protezione internazionale, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la relazione dovrebbe indicare anche se tali Stati membri debbano affrontare problemi di questo tipo. Tali Stati membri dovrebbero inoltre poter contare sul ricorso alla "riserva di solidarietà" per la ricollocazione delle persone vulnerabili.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 254
Nadine Morano

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi che sono richiedenti vulnerabili di protezione internazionale, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la relazione dovrebbe indicare anche se tali Stati membri debbano affrontare problemi di questo tipo. ***Tali Stati membri dovrebbero inoltre poter contare sul ricorso alla "riserva di solidarietà" per la ricollocazione delle persone vulnerabili.***	(12) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi che sono richiedenti vulnerabili di protezione internazionale, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la relazione dovrebbe indicare anche se tali Stati membri debbano affrontare problemi di questo tipo.

Or. fr

Emendamento 255
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi che sono richiedenti ***vulnerabili*** di protezione internazionale, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la relazione dovrebbe indicare anche se tali Stati membri ***debbano affrontare problemi di questo tipo***. Tali Stati membri dovrebbero ***inoltre*** poter contare sul ***ricorso alla "riserva di solidarietà" per*** la ricollocazione ***delle persone vulnerabili***.	(12) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi che sono richiedenti di protezione internazionale, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la relazione dovrebbe indicare anche se tali Stati membri ***abbiano garantito un accesso efficace alla protezione internazionale nel loro territorio e rispettino il principio di non respingimento***. Tali Stati membri dovrebbero poter contare sul ***meccanismo di distribuzione automatica che preveda*** la

ricollocazione ***dei richiedenti***.

Or. en

Emendamento 256
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi che sono richiedenti vulnerabili di protezione internazionale, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la relazione dovrebbe indicare anche se tali Stati membri debbano affrontare problemi di questo tipo. ***Tali Stati membri dovrebbero inoltre poter contare sul ricorso alla "riserva di solidarietà" per la ricollocazione delle persone vulnerabili.***	(12) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi che sono richiedenti vulnerabili di protezione internazionale, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la relazione dovrebbe indicare anche se tali Stati membri debbano affrontare problemi di questo tipo.

Or. en

Emendamento 257
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi che sono richiedenti vulnerabili di protezione internazionale,	(12) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi che sono richiedenti vulnerabili di protezione internazionale,

indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la relazione dovrebbe indicare anche se tali Stati membri debbano affrontare problemi di questo tipo. ***Tali Stati membri dovrebbero inoltre poter contare sul ricorso alla "riserva di solidarietà" per la ricollocazione delle persone vulnerabili.***	indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la relazione dovrebbe indicare anche se tali Stati membri debbano affrontare problemi di questo tipo.

Or. en

Emendamento 258
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi che sono richiedenti vulnerabili di protezione internazionale, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la relazione dovrebbe indicare anche se tali Stati membri debbano affrontare problemi di questo tipo. Tali Stati membri dovrebbero ***inoltre*** poter contare ***sul ricorso alla "riserva*** di solidarietà***" per la ricollocazione delle persone vulnerabili***.	(12) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi che sono richiedenti vulnerabili di protezione internazionale, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la relazione dovrebbe indicare anche se tali Stati membri debbano affrontare problemi di questo tipo. Tali Stati membri dovrebbero ***sempre*** poter contare ***sui contributi*** di solidarietà ***vincolanti previsti all'articolo 45 e, se soggetti a pressioni migratorie, su quelli previsti all'articolo 51, paragrafo 3***.

Or. en

Emendamento 259
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi che sono richiedenti vulnerabili di protezione internazionale***, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne***, la relazione dovrebbe indicare anche se tali Stati membri debbano affrontare problemi di questo tipo. Tali Stati membri dovrebbero inoltre poter contare sul ricorso alla "riserva di solidarietà" per la ricollocazione delle persone vulnerabili.	(12) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi che sono richiedenti vulnerabili di protezione internazionale, la relazione dovrebbe indicare anche se tali Stati membri debbano affrontare problemi di questo tipo. Tali Stati membri dovrebbero inoltre poter contare sul ricorso alla "riserva di solidarietà" per la ricollocazione delle persone vulnerabili.

Or. en

Emendamento 260
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi che sono richiedenti vulnerabili di protezione internazionale, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la relazione dovrebbe indicare anche se tali Stati membri debbano affrontare problemi di questo tipo. Tali Stati membri dovrebbero inoltre poter contare sul ricorso alla ***"riserva di solidarietà" per la*** ricollocazione delle persone vulnerabili.	(12) Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che potrebbero sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi che sono richiedenti vulnerabili di protezione internazionale, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne, la relazione dovrebbe indicare anche se tali Stati membri debbano affrontare problemi di questo tipo. Tali Stati membri dovrebbero inoltre poter contare sul ricorso alla ricollocazione delle persone vulnerabili.

Or. it

Emendamento 261
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per garantire un'efficace attuazione del ***quadro*** comune, individuare le lacune***,*** affrontare le sfide ***e prevenire l'aumento della pressione migratoria***, la Commissione dovrebbe monitorare ***la situazione migratoria*** e riferire periodicamente al riguardo.	(13) Per garantire un'efficace attuazione del ***sistema*** comune ***basato sulla solidarietà***, individuare le lacune ***e*** affrontare le sfide, la Commissione dovrebbe monitorare ***l'attuazione dell'acquis dell'UE in materia di asilo*** e riferire periodicamente al riguardo. ***La Commissione dovrebbe monitorare il rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale nell'Unione e riferire periodicamente al riguardo.***

Or. en

Emendamento 262
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per garantire un'efficace attuazione del quadro comune, individuare le lacune, affrontare le sfide e prevenire l'aumento della pressione ***migratoria***, la Commissione dovrebbe monitorare la situazione ***migratoria*** e riferire periodicamente al riguardo.	(13) Per garantire un'efficace attuazione del quadro comune, individuare le lacune, affrontare le sfide e prevenire l'aumento della pressione ***sui sistemi di asilo e di accoglienza***, la Commissione dovrebbe monitorare la situazione ***in materia di asilo*** e riferire periodicamente al riguardo.

Or. en

Emendamento 263

Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per garantire un'efficace attuazione del quadro comune, individuare le lacune, affrontare le sfide e prevenire l'aumento della pressione migratoria, la Commissione dovrebbe ***monitorare la situazione migratoria e riferire periodicamente al riguardo***.	(13) Per garantire un'efficace attuazione del quadro comune, individuare le lacune, affrontare le sfide e prevenire l'aumento della pressione migratoria, la Commissione dovrebbe ***lavorare in stretta cooperazione con gli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 264
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Per garantire un corretto funzionamento della ricollocazione dei richiedenti e dei beneficiari a norma del presente regolamento, è opportuno che la Commissione nomini un coordinatore dell'UE per la ricollocazione. Detto coordinatore dovrebbe essere incaricato del monitoraggio e del coordinamento degli aspetti operativi delle ricollocazioni, dovrebbe fungere da punto centrale di contatto e di informazione e dovrebbe fornire assistenza nella risoluzione dei conflitti che ne derivano tra gli Stati membri nell'attuazione del presente regolamento. Il coordinatore dell'UE per la ricollocazione dovrebbe inoltre promuovere, in cooperazione con la Commissione e l'Agenzia per l'asilo, metodi di lavoro coerenti per la verifica di eventuali legami significativi che le persone ammissibili alla ricollocazione potrebbero avere con gli Stati membri di

ricollocazione. L'ufficio del coordinatore per la ricollocazione dovrebbe essere dotato di personale e risorse sufficienti per svolgere efficacemente tale ruolo.

Or. en

Emendamento 265
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Alla luce delle recenti situazioni migratorie e della loro rapida evoluzione, che hanno portato a sfide migratorie complesse e a una notevole pressione migratoria su singoli Stati membri lungo le frontiere esterne dell'Unione, è necessario introdurre un nuovo meccanismo quando uno Stato membro è a rischio di pressioni migratorie. Tale meccanismo dovrebbe comprendere una risposta rapida e globale da parte della Commissione e degli organi e organismi dell'Unione per fornire allo Stato membro interessato un sostegno operativo, giuridico, diplomatico e finanziario al fine di ridurre il rischio di pressioni migratorie.

Or. en

Emendamento 266
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(13 bis) Al fine di gestire efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, è opportuno istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente delle frontiere al fine di garantire il rispetto da parte di quest'ultimo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché del diritto internazionale e dell'UE.

Or. en

Emendamento 267
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) Per ridurre il rischio di pressione migratoria, e al fine di prevenire e individuare la migrazione irregolare, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adottare misure per una gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione, sulla base della gestione europea integrata delle frontiere. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1148, ciò dovrebbe comprendere il finanziamento delle infrastrutture, degli edifici, dei sistemi e dei servizi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera.

Or. en

Emendamento 268
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Un elemento essenziale del buon funzionamento del sistema dell'Unione di gestione dell'asilo e della migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione dovrebbe rimpatriare. Poiché una quota significativa delle domande di protezione internazionale può considerarsi infondata, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di rimpatrio. Aumentando l'efficacia dei rimpatri e riducendo il divario tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio diminuirebbe la pressione sul sistema di asilo, il che faciliterebbe l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande e contribuirebbe all'effettivo accesso alla protezione internazionale delle persone che ne hanno bisogno.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 269
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Un elemento essenziale del buon funzionamento del sistema dell'Unione di gestione dell'asilo e della migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione dovrebbe rimpatriare. Poiché una quota significativa delle domande di protezione internazionale può considerarsi infondata, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di	***soppresso***

rimpatrio. Aumentando l'efficacia dei rimpatri e riducendo il divario tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio diminuirebbe la pressione sul sistema di asilo, il che faciliterebbe l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande e contribuirebbe all'effettivo accesso alla protezione internazionale delle persone che ne hanno bisogno.

Or. en

Emendamento 270
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) ***Un elemento essenziale*** del buon funzionamento del sistema dell'Unione ***di gestione dell'asilo e della migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio*** efficace***, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione dovrebbe rimpatriare***. ***Poiché una quota significativa delle domande di protezione internazionale può considerarsi infondata, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di rimpatrio. Aumentando l'efficacia dei rimpatri e riducendo il divario tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio diminuirebbe la pressione sul sistema di asilo, il che faciliterebbe l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande e contribuirebbe all'effettivo accesso alla protezione internazionale delle persone che ne hanno bisogno.***	(14) ***Elementi essenziali*** del buon funzionamento del sistema ***di asilo*** dell'Unione ***sono un'attuazione*** efficace ***dell'acquis dell'UE in materia di asilo nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti e un'equa ripartizione delle responsabilità***.

Or. en

Emendamento 271
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Un elemento essenziale del buon funzionamento del sistema dell'Unione di gestione dell'asilo e della migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione dovrebbe rimpatriare. Poiché una quota significativa delle domande di protezione internazionale può considerarsi infondata, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di rimpatrio. Aumentando l'efficacia dei rimpatri e riducendo il divario tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio diminuirebbe la pressione sul sistema di asilo, il che faciliterebbe l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande e contribuirebbe all'effettivo accesso alla protezione internazionale delle persone che ne hanno bisogno.	(14) Un elemento essenziale del buon funzionamento del sistema dell'Unione di gestione dell'asilo e della migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione dovrebbe rimpatriare. Poiché una quota significativa delle domande di protezione internazionale può considerarsi infondata, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di rimpatrio. Aumentando l'efficacia dei rimpatri e riducendo il divario tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio diminuirebbe la pressione sul sistema di asilo, il che faciliterebbe l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande e contribuirebbe all'effettivo accesso alla protezione internazionale delle persone che ne hanno bisogno. ***È sempre opportuno preferire e agevolare la partenza volontaria rispetto all'allontanamento. Il rimpatrio di un minore può aver luogo solo qualora risulti essere nell'interesse superiore del minore a seguito di una procedura apposita. Non dovrebbe comprendere il ricorso alla forza o a costrizioni fisiche o ad altre forme di coercizione nei loro confronti o nei confronti dei loro familiari.***

Or. en

Emendamento 272
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Un elemento essenziale del buon funzionamento del sistema dell'Unione di gestione dell'asilo e della migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione dovrebbe rimpatriare. Poiché una quota significativa delle domande di protezione internazionale può considerarsi infondata, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di rimpatrio. Aumentando l'efficacia dei rimpatri e riducendo il divario tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio diminuirebbe la pressione sul sistema di asilo, il che faciliterebbe l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande e contribuirebbe all'effettivo accesso alla protezione internazionale delle persone che ne hanno bisogno.	(14) Un elemento essenziale del buon funzionamento del sistema dell'Unione di gestione dell'asilo e della migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione dovrebbe rimpatriare. Poiché una quota significativa delle domande di protezione internazionale può considerarsi infondata, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di rimpatrio. Aumentando l'efficacia dei rimpatri e riducendo il divario tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio diminuirebbe la pressione sul sistema di asilo, il che faciliterebbe l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande e contribuirebbe all'effettivo accesso alla protezione internazionale delle persone che ne hanno bisogno. ***È sempre opportuno preferire e agevolare la partenza volontaria rispetto all'allontanamento obbligatorio. Il rimpatrio di minori non accompagnati può aver luogo solo qualora risulti essere nel loro interesse superiore e non dovrebbe comprendere il ricorso alla forza o a costrizioni fisiche o ad altre forme di coercizione nei loro confronti.***

Or. en

Emendamento 273
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Un elemento essenziale del buon funzionamento del sistema dell'Unione di	(14) Un elemento essenziale del buon funzionamento del sistema dell'Unione di

gestione dell'asilo e della migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione dovrebbe ***rimpatriare***. Poiché ***una quota significativa*** delle domande di protezione internazionale ***può considerarsi infondata***, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di rimpatrio. Aumentando ***l'efficacia*** dei rimpatri e ***riducendo il divario tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio*** diminuirebbe la pressione sul sistema di asilo, il che faciliterebbe l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande e contribuirebbe all'effettivo accesso alla protezione internazionale delle persone che ne hanno bisogno.

gestione dell'asilo e della migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione dovrebbe ***essere rapidamente rimpatriato***. Poiché ***un numero significativo*** delle domande di protezione internazionale ***è infondato***, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di rimpatrio. Aumentando ***il numero*** dei rimpatri ***dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e che già si trovano nel territorio degli Stati membri, prevenendo e disincentivando le partenze irregolari di migranti dai loro paesi terzi di origine o di transito*** e ***concedendo l'accesso all'Unione europea solo ai migranti realmente bisognosi di protezione internazionale*** diminuirebbe la pressione sul sistema di asilo, il che faciliterebbe l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande e contribuirebbe all'effettivo accesso alla protezione internazionale delle persone che ne hanno ***realmente*** bisogno.

Or. en

Emendamento 274
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Un elemento essenziale del buon funzionamento ***del sistema dell'Unione di gestione dell'asilo e della migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione dovrebbe rimpatriare. Poiché una quota significativa delle domande di***	(14) Un elemento essenziale del buon funzionamento ***della*** protezione ***di qualsiasi Stato nazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, solida e rapida***. ***Si raccomanda pertanto che tutti gli Stati membri provvedano affinché si predisponga il trattamento di qualsiasi domanda di asilo di cittadini di paesi terzi***

protezione internazionale può considerarsi infondata, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di rimpatrio. Aumentando l'efficacia dei rimpatri e riducendo il divario tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio diminuirebbe la pressione sul sistema di asilo, il che faciliterebbe l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande e contribuirebbe all'effettivo accesso alla protezione ***internazionale delle persone che ne hanno bisogno***.	***al di fuori del territorio europeo; i richiedenti che si sono registrati all'interno dell'Unione potrebbero essere trattenuti, se ritenuto necessario; qualora ci siano motivi ragionevoli per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, il richiedente dovrebbe essere trattenuto senza indugio.***

Or. en

Emendamento 275
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Un elemento essenziale del buon funzionamento del sistema ***dell'Unione*** di gestione dell'asilo e della migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio ***dell'Unione*** dovrebbe rimpatriare. Poiché una quota significativa delle domande di protezione internazionale può considerarsi infondata, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di rimpatrio. Aumentando l'efficacia dei rimpatri e ***riducendo il divario tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio*** diminuirebbe la pressione sul sistema di asilo***, il che faciliterebbe l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande e contribuirebbe all'***effettivo accesso alla protezione internazionale delle persone che ne hanno bisogno.	(14) Un elemento essenziale del buon funzionamento del sistema di gestione dell'asilo e della migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio ***degli Stati membri*** dovrebbe rimpatriare. Poiché una quota significativa delle domande di protezione internazionale può considerarsi infondata, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di rimpatrio ***ed eliminare gli incentivi per la migrazione economica o ai fini del miglioramento dello stile di vita all'Unione europea mediante l'attuazione del modello danese di trattamento delle richieste di protezione internazionale e di agevolazione della protezione internazionale nei centri di accoglienza degli Stati terzi partner***. Aumentando l'efficacia dei rimpatri e ***non accogliendo le richieste di protezione internazionale all'interno del territorio degli Stati membri*** diminuirebbe la pressione sul

	sistema di asilo ***e l'***effettivo accesso alla protezione internazionale delle persone che ne hanno bisogno ***sarebbe più ampiamente disponibile***.

Or. en

Emendamento 276
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Un elemento essenziale del buon funzionamento del sistema dell'Unione di gestione dell'asilo e della migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione dovrebbe rimpatriare. Poiché una quota significativa delle domande di protezione internazionale può considerarsi infondata, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di rimpatrio. Aumentando l'efficacia dei rimpatri e riducendo il divario tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio diminuirebbe la pressione sul sistema di asilo, il che faciliterebbe l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande e contribuirebbe all'effettivo accesso alla protezione internazionale delle persone che ne hanno bisogno.	(14) Un elemento essenziale del buon funzionamento del sistema dell'Unione di gestione dell'asilo e della migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione dovrebbe rimpatriare. Poiché una quota significativa delle domande di protezione internazionale può considerarsi infondata, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di rimpatrio***, rispettando appieno nel contempo i diritti fondamentali e il principio di non respingimento***. Aumentando l'efficacia dei rimpatri e riducendo il divario tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio diminuirebbe la pressione sul sistema di asilo, il che faciliterebbe l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande e contribuirebbe all'effettivo accesso alla protezione internazionale delle persone che ne hanno bisogno ***e alla qualità delle decisioni di asilo e di rimpatrio***.

Or. en

Emendamento 277

Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Un elemento essenziale del buon funzionamento del sistema dell'Unione di gestione dell'asilo e della migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione dovrebbe rimpatriare. Poiché una quota significativa delle domande di protezione internazionale ***può considerarsi*** infondata, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di rimpatrio. Aumentando l'efficacia dei rimpatri e riducendo il divario tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio diminuirebbe la pressione sul sistema di asilo, il che faciliterebbe l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande e contribuirebbe all'effettivo accesso alla protezione internazionale delle persone che ne hanno bisogno.	(14) Un elemento essenziale ***dell'equità e*** del buon funzionamento del sistema dell'Unione di gestione dell'asilo e della migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione dovrebbe ***rapidamente*** rimpatriare. Poiché una quota significativa delle domande di protezione internazionale ***è*** infondata, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di rimpatrio. Aumentando l'efficacia dei rimpatri e riducendo il divario tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio diminuirebbe la pressione sul sistema di asilo, il che faciliterebbe l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande e contribuirebbe all'effettivo accesso alla protezione internazionale delle persone che ne hanno ***realmente*** bisogno.

Or. en

Emendamento 278
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Un elemento essenziale del buon funzionamento del sistema dell'Unione di ***gestione dell'***asilo e ***della*** migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione dovrebbe ***rimpatriare***. Poiché una quota significativa delle domande di	(14) Un elemento essenziale del buon funzionamento del sistema dell'Unione ***in materia*** di asilo e migrazione è l'esistenza di una politica di rimpatrio efficace, in base alla quale chi non ha il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione dovrebbe ***essere rapidamente rimpatriato***. Poiché una quota significativa delle

protezione internazionale può considerarsi infondata, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di rimpatrio. Aumentando l'efficacia dei rimpatri e riducendo il divario tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio diminuirebbe la pressione sul sistema di asilo, il che faciliterebbe l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande e contribuirebbe all'effettivo accesso alla protezione internazionale delle persone che ne hanno bisogno.

domande di protezione internazionale può considerarsi infondata, è necessario rafforzare l'efficacia della politica di rimpatrio. Aumentando l'efficacia dei rimpatri e riducendo il divario tra le procedure di asilo e quelle di rimpatrio diminuirebbe la pressione sul sistema di asilo, il che faciliterebbe l'applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di tali domande e contribuirebbe all'effettivo accesso alla protezione internazionale delle persone che ne hanno bisogno.

Or. en

Emendamento 279
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio e riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è necessario sviluppare un nuovo meccanismo, che comprenda tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE, per migliorare il coordinamento delle varie azioni che l'Unione e gli Stati membri possono adottare a tal fine in settori politici diversi dalla migrazione. Tale meccanismo dovrebbe basarsi sull'analisi effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 810/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio[38] o su qualsiasi altra informazione disponibile, e tenere conto delle relazioni globali dell'Unione con il paese terzo interessato. Il meccanismo dovrebbe inoltre servire a sostenere l'attuazione dei rimpatri	***soppresso***

sponsorizzati.

[38] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 280
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio e riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è necessario sviluppare un nuovo meccanismo, che comprenda tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE, per migliorare il coordinamento delle varie azioni che l'Unione e gli Stati membri possono adottare a tal fine in settori politici diversi dalla migrazione. Tale meccanismo dovrebbe basarsi sull'analisi effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 810/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio[38] o su qualsiasi altra informazione disponibile, e tenere conto delle relazioni globali dell'Unione con il paese terzo interessato. Il meccanismo dovrebbe inoltre servire a sostenere l'attuazione dei rimpatri sponsorizzati.	***soppresso***

[38] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU

L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 281
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio e riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è necessario sviluppare un nuovo meccanismo, che comprenda tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE, per migliorare il coordinamento delle varie azioni che l'Unione e gli Stati membri possono adottare a tal fine in settori politici diversi dalla migrazione. Tale meccanismo dovrebbe basarsi sull'analisi effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 810/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio[38] o su qualsiasi altra informazione disponibile, e tenere conto delle relazioni globali dell'Unione con il paese terzo interessato. Il meccanismo dovrebbe inoltre servire a sostenere l'attuazione dei rimpatri sponsorizzati.	***soppresso***
[38] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).	

Or. en

Emendamento 282
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche,

Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio ***e riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***, è necessario ***sviluppare un nuovo meccanismo, che comprenda tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE, per migliorare il coordinamento delle varie azioni che l'Unione e gli Stati membri possono adottare a tal fine in settori politici diversi dalla migrazione. Tale meccanismo dovrebbe basarsi sull'analisi effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 810/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio[38] o su qualsiasi altra informazione disponibile, e tenere conto delle relazioni globali dell'Unione con il paese terzo interessato. Il meccanismo dovrebbe inoltre servire a sostenere l'attuazione dei rimpatri sponsorizzati***.	(15) Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio ***dei migranti irregolari***, è necessario ***incentrare i finanziamenti e il personale a disposizione della Commissione sulla garanzia del rapido rimpatrio di tali migranti***.
[38] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).	

Or. en

Emendamento 283
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) ***Al fine di*** rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio e riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***, è necessario*** sviluppare un nuovo meccanismo, che ***comprenda*** tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE, per migliorare il coordinamento delle varie azioni che l'Unione e gli Stati membri possono adottare a tal fine in settori politici diversi dalla migrazione. Tale meccanismo dovrebbe basarsi sull'analisi effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 810/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio[38] o su qualsiasi altra informazione disponibile, e tenere conto delle relazioni globali dell'Unione con il paese terzo interessato. Il meccanismo dovrebbe inoltre servire a sostenere l'attuazione dei rimpatri sponsorizzati.	(15) ***È necessario*** rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di ***asilo, migrazione e gestione delle frontiere, ivi compresi*** rimpatrio e riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***. Pertanto, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero*** sviluppare un nuovo meccanismo ***di cooperazione, anche istituendo partenariati reciprocamente vantaggiosi e mirati con i paesi terzi***, che ***comprendano*** tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE, per migliorare il coordinamento delle varie azioni che l'Unione e gli Stati membri possono adottare a tal fine in settori politici diversi dalla migrazione***. Tali partenariati dovrebbero fornire un quadro per un migliore coordinamento delle politiche con i paesi terzi e creare una situazione di reciproco vantaggio per entrambi i partner, nonché basarsi sui diritti umani, sullo Stato di diritto e sul rispetto dei valori comuni dell'Unione***. Tale meccanismo dovrebbe basarsi sull'analisi effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 810/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio[38] o su qualsiasi altra informazione disponibile, e tenere conto delle relazioni globali dell'Unione con il paese terzo interessato. Il meccanismo dovrebbe inoltre servire a sostenere l'attuazione dei rimpatri sponsorizzati.
[38] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).	[38] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 284
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio e ***riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***, è necessario ***sviluppare un nuovo meccanismo, che comprenda tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE, per migliorare il coordinamento delle varie azioni che l'Unione e gli*** Stati membri ***possono adottare a tal fine in settori politici diversi dalla migrazione. Tale meccanismo dovrebbe basarsi sull'analisi effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 810/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio[38] o su qualsiasi altra informazione disponibile, e tenere conto delle relazioni globali*** dell'Unione ***con il paese terzo interessato***. ***Il meccanismo dovrebbe inoltre servire a sostenere l'attuazione dei rimpatri sponsorizzati.***	(15) Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio e ***la creazione di centri di accoglienza negli Stati terzi partner dove ha luogo la richiesta di protezione internazionale e la sua agevolazione***, è necessario ***ridurre in modo massiccio gli incentivi per la migrazione economica e ai fini del miglioramento dello stile di vita agli*** Stati membri dell'Unione ***europea***.

[38] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 285
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di	(15) Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di

rimpatrio e riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è necessario sviluppare un nuovo meccanismo***, che comprenda*** tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE, per migliorare il coordinamento delle varie azioni che l'Unione e gli Stati membri possono adottare a tal fine in settori politici diversi dalla migrazione. Tale meccanismo dovrebbe basarsi sull'analisi effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 810/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio[38] o su qualsiasi altra informazione disponibile, e ***tenere conto delle relazioni globali dell'Unione*** con ***il paese terzo interessato***. Il meccanismo dovrebbe inoltre servire a sostenere l'attuazione dei rimpatri sponsorizzati.

[38] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

controllo delle frontiere e gestione della migrazione, in particolare per il rapido rimpatrio e riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ***e la prevenzione delle partenze irregolari***, è necessario sviluppare un nuovo meccanismo***. Tale meccanismo dovrebbe comprendere*** tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE, per migliorare il coordinamento delle varie azioni che l'Unione e gli Stati membri possono adottare a tal fine in settori politici diversi dalla migrazione***, tra cui sviluppo e commercio***. Tale meccanismo dovrebbe basarsi sull'analisi effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 810/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio[38] o su qualsiasi altra informazione disponibile, e ***basarsi sulla cooperazione soggetta a condizioni*** con ***l'UE in materia di gestione della migrazione***. Il meccanismo dovrebbe inoltre servire a sostenere l'attuazione dei rimpatri sponsorizzati.

[38] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 286
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio e riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è	(15) Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio e riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è

necessario sviluppare un nuovo meccanismo, che comprenda tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE, per migliorare il coordinamento delle varie azioni che l'Unione e gli Stati membri possono adottare a tal fine in settori politici diversi dalla migrazione. Tale meccanismo dovrebbe basarsi sull'analisi effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 810/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio[38] o su qualsiasi altra informazione disponibile, e tenere conto delle relazioni globali dell'Unione con il paese terzo interessato. Il meccanismo dovrebbe inoltre servire a sostenere l'attuazione dei rimpatri sponsorizzati.

[38] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

necessario sviluppare un nuovo meccanismo, che comprenda tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE, per migliorare il coordinamento delle varie azioni che l'Unione e gli Stati membri possono adottare a tal fine in settori politici diversi dalla migrazione. Tale meccanismo dovrebbe basarsi sull'analisi effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 810/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio[38] o su qualsiasi altra informazione disponibile, e tenere conto delle relazioni globali dell'Unione con il paese terzo interessato***, dei diritti umani e della titolarità dei paesi terzi delle loro priorità di sviluppo***. Il meccanismo dovrebbe inoltre servire a sostenere l'attuazione dei rimpatri sponsorizzati.

[38] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 287
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in ***materia di rimpatrio e riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***, è necessario sviluppare un nuovo meccanismo, che comprenda tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE, per migliorare il coordinamento delle varie azioni che l'Unione e gli Stati membri possono adottare a tal fine in settori politici diversi dalla migrazione. Tale meccanismo	(15) Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in ***tutti i settori della gestione della migrazione, comprese le riammissioni***, è necessario sviluppare un nuovo meccanismo, che comprenda tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE ***prestando attenzione al settore della politica in materia di visti e della cooperazione allo sviluppo***, per migliorare il coordinamento delle varie azioni che l'Unione e gli Stati membri

dovrebbe basarsi sull'analisi effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 810/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio[38] o su qualsiasi altra informazione disponibile***, e tenere conto delle relazioni globali dell'Unione con il paese terzo interessato***. Il meccanismo dovrebbe inoltre servire a sostenere l'attuazione dei rimpatri sponsorizzati.

possono adottare a tal fine in settori politici diversi dalla migrazione. Tale meccanismo dovrebbe basarsi sull'analisi effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 810/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio o su qualsiasi altra informazione disponibile. Il meccanismo dovrebbe inoltre servire a sostenere l'attuazione dei rimpatri sponsorizzati.

[38] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 288
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Tale meccanismo dovrebbe basarsi sul principio secondo cui gli aiuti e i fondi per lo sviluppo siano subordinati alla cooperazione con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare come delineato nella risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020.

Or. en

Emendamento 289
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Il meccanismo dovrebbe basarsi sul presupposto che gli aiuti allo sviluppo debbano essere subordinati alla cooperazione con l'Unione europea in materia di gestione della migrazione.

Or. en

Emendamento 290
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 ter) Al fine di attuare il meccanismo, l'Unione dovrebbe applicare principalmente le misure volte a prevenire gli attraversamenti irregolari delle frontiere, ivi compresi la creazione di ostacoli fisici per le frontiere terrestri nonché il blocco navale per le frontiere marittime.

Or. en

Emendamento 291
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà che sia efficace e garantisca ai richiedenti un rapido accesso alle	***soppresso***

procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe prevedere diversi tipi di misure di solidarietà ed essere flessibile e in grado di adattarsi all'evoluzione delle sfide migratorie cui è confrontato uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 292
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di garantire ***un'equa ripartizione delle responsabilità e*** un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, ***dovrebbe*** essere ***istituito un meccanismo di solidarietà che sia efficace e garantisca ai richiedenti un rapido accesso alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale***. ***Tale meccanismo dovrebbe prevedere diversi tipi di misure di solidarietà ed essere flessibile e in grado di adattarsi all'evoluzione delle sfide migratorie cui è confrontato uno Stato membro.***	(16) Al fine di garantire un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, ***dovrebbero*** essere ***istituite misure di cooperazione efficienti, segnatamente la distribuzione dei migranti aventi il diritto all'asilo e al rimpatrio sponsorizzato***.

Or. en

Emendamento 293
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri,	(16) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri,

dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà che sia efficace e garantisca ai richiedenti un rapido accesso alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe prevedere ***diversi tipi di misure di solidarietà ed essere flessibile e in grado di adattarsi all'evoluzione delle sfide migratorie cui è confrontato uno*** Stato membro.	dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà che sia efficace e garantisca ai richiedenti un rapido accesso alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe prevedere ***una ricollocazione rapida, equa ed efficiente. La ricollocazione dovrebbe essere obbligatoria a seguito degli sbarchi dopo le operazioni di ricerca e soccorso nonché l'arrivo dei richiedenti che si trovano in una situazione di vulnerabilità e automatica nei casi in cui nessuno*** Stato membro ***possa essere designato come competente in linea con i criteri di cui al capo II***.
	Or. en

Emendamento 294
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà che sia efficace e garantisca ai richiedenti un rapido accesso alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe prevedere diversi tipi di misure di solidarietà ed essere flessibile e in grado di adattarsi all'evoluzione delle sfide migratorie cui è confrontato uno Stato membro.	(16) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà che sia efficace e garantisca ai richiedenti un rapido accesso alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe prevedere diversi tipi di misure di solidarietà ed essere flessibile e in grado di adattarsi all'evoluzione delle sfide migratorie cui è confrontato uno Stato membro. ***Il meccanismo dovrebbe essere basato su una scelta volontaria, adattata alle singole capacità degli Stati membri, tenendo conto delle loro specificità nazionali.***
	Or. en

Emendamento 295
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà ***che sia efficace e garantisca ai richiedenti*** un rapido accesso alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe prevedere ***diversi tipi di misure di*** solidarietà ***ed essere flessibile e in grado di adattarsi all'evoluzione delle sfide migratorie cui è confrontato uno Stato membro***.	(16) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà ***vincolante, all'arrivo e allo sbarco, anche a seguito delle attività e delle operazioni di ricerca e soccorso, al fine di garantire*** un ***efficace e*** rapido accesso ***dei richiedenti*** alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe prevedere ***una reale*** solidarietà ***sancita all'articolo 80 TFUE tra gli Stati membri, con i paesi terzi e nei confronti dei richiedenti asilo secondo la procedura prevista dagli articoli 14 e 45 del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 296
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di garantire ***un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli*** Stati membri, dovrebbe essere istituito un meccanismo di ***solidarietà*** che ***sia efficace*** e garantisca ***ai richiedenti un rapido accesso alle procedure per il riconoscimento della***	(16) Al fine di garantire ***che siano ridotti gli incentivi per la migrazione economica e ai fini del miglioramento dello stile di vita agli*** Stati membri ***dell'Unione europea e sia attuata una politica di rimpatrio efficace***, dovrebbe essere istituito un meccanismo di

protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe prevedere diversi tipi di misure di solidarietà ed essere flessibile e in grado di adattarsi all'evoluzione delle sfide migratorie cui è confrontato uno Stato membro.	***contributi volontari*** che ***rispetti le priorità politiche nazionali*** e garantisca ***agli Stati membri il mantenimento del loro controllo rimanente della politica in materia di migrazione e asilo***.

Or. en

Emendamento 297
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà che sia efficace e garantisca ***ai richiedenti un rapido accesso alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale***. Tale meccanismo dovrebbe prevedere diversi tipi di misure di solidarietà ed essere flessibile e in grado di adattarsi all'evoluzione delle sfide migratorie cui è confrontato uno Stato membro.	(16) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà che sia efficace e garantisca ***che gli Stati membri di primo arrivo non siano sovraccaricati dai numeri elevati di domande simultanee***. Tale meccanismo dovrebbe prevedere diversi tipi di misure di solidarietà ed essere flessibile e in grado di adattarsi all'evoluzione delle sfide migratorie cui è confrontato uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 298
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle responsabilità ***e un equilibrio degli sforzi*** tra gli Stati membri,	(16) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, dovrebbe essere istituito un

dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà che sia efficace e garantisca ai richiedenti un rapido accesso alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe ***prevedere diversi tipi di misure di solidarietà ed essere flessibile e in grado di adattarsi all'evoluzione delle sfide migratorie cui è confrontato uno Stato membro***.	meccanismo di solidarietà ***basato sulla ricollocazione dei richiedenti*** che sia efficace e garantisca ai richiedenti un rapido accesso alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe ***assicurare che si tenga conto della famiglia e di altri legami significativi del richiedente***.

Or. en

Emendamento 299
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà che sia efficace e garantisca ai richiedenti un rapido accesso alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe prevedere diversi tipi di misure di solidarietà ed essere flessibile e in grado di adattarsi all'evoluzione delle sfide migratorie cui è confrontato uno Stato membro.	(16) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà che sia efficace e garantisca ai richiedenti un rapido accesso alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe prevedere diversi tipi di misure di solidarietà ed essere flessibile e ***prevedibile e*** in grado di adattarsi ***rapidamente*** all'evoluzione delle sfide migratorie cui è confrontato uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 300
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà che sia efficace e garantisca ai richiedenti un rapido accesso alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo ***dovrebbe prevedere diversi tipi di misure di solidarietà*** ed essere flessibile e in grado di adattarsi all'evoluzione delle sfide migratorie cui è confrontato uno Stato membro.	(16) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, dovrebbe essere istituito un meccanismo ***automatico*** di solidarietà che sia efficace e garantisca ai richiedenti un rapido accesso alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo ***prevede principalmente il ricollocamento dei richiedenti asilo*** ed essere flessibile e in grado di adattarsi all'evoluzione delle sfide migratorie cui è confrontato uno Stato membro.

Or. it

Emendamento 301
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Data la necessità di garantire il corretto funzionamento del meccanismo di solidarietà previsto dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire e convocare un Forum sulla solidarietà composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 302
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Data la necessità di garantire il	***soppresso***

corretto funzionamento del meccanismo di solidarietà previsto dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire e convocare un Forum sulla solidarietà composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 303
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Data la necessità di garantire il corretto funzionamento del meccanismo di solidarietà previsto dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire e convocare un Forum sulla solidarietà composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 304
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Data la necessità di garantire il corretto funzionamento del meccanismo di solidarietà previsto dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire e convocare un Forum sulla solidarietà composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 305
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Data la necessità di garantire il corretto funzionamento del meccanismo di solidarietà previsto dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire e convocare un Forum sulla solidarietà composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 306
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Data la necessità di garantire il corretto funzionamento del meccanismo di solidarietà previsto dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire e convocare un Forum sulla solidarietà composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 307
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Data la necessità di garantire il corretto funzionamento del meccanismo di solidarietà previsto dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire e convocare un Forum sulla solidarietà composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 308
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Data la necessità di garantire il corretto funzionamento del meccanismo di solidarietà previsto dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire e convocare un Forum sulla solidarietà composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri.	(17) Data la necessità di garantire il corretto funzionamento del meccanismo di solidarietà previsto dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire e convocare un Forum sulla solidarietà composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri ***e presieduto dal coordinatore per la ricollocazione***. ***Per garantire un processo decisionale efficace, i rappresentanti degli Stati membri dovrebbero essere incaricati di adottare decisioni per conto degli Stati membri durante le riunioni del Forum.***

Or. en

Emendamento 309
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Data la necessità di garantire il corretto funzionamento del meccanismo di ***solidarietà*** previsto dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire e convocare un Forum ***sulla solidarietà*** composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri.	(17) Data la necessità di garantire il corretto funzionamento del meccanismo di ***contributi volontari*** previsto dal presente regolamento, la Commissione***, a seguito dell'approvazione unanime da parte del Consiglio,*** dovrebbe istituire e convocare un Forum ***sui contributi volontari*** composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 310
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Al fine di attuare il meccanismo in maniera sostenibile e scoraggiare gli attraversamenti irregolari delle frontiere e gli sbarchi sul territorio dell'UE, la Commissione, sostenuta dalle agenzie competenti dell'UE, dovrebbe istituire centri per il trattamento delle domande di asilo nei paesi terzi, segnatamente in quelli situati nella parte meridionale del Mar Mediterraneo. In tali strutture, personale adeguatamente formato dovrebbe trattare rapidamente le domande di asilo conformemente al diritto nazionale e dell'Unione e stabilire se ai richiedenti debba essere concessa protezione internazionale e se questi debbano essere quindi ricollocati in modo sicuro in uno Stato membro in base ai criteri enunciati nel presente regolamento o rimpatriati nel paese di origine.

Or. en

Emendamento 311
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Un coordinatore dell'UE per la ricollocazione avrà il compito di migliorare il coordinamento tra gli Stati membri nell'attuazione del meccanismo di solidarietà. Il coordinatore collaborerebbe strettamente con l'Agenzia per l'asilo che fornirebbe il sostegno tecnico mediante l'istituzione della chiave di riferimento fondamentale per la distribuzione dei richiedenti asilo e l'elaborazione di materiale informativo e sarebbe competente per il trasferimento dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale in tutti i casi previsti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 312
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Considerate le caratteristiche specifiche degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso condotte dagli Stati membri o da organizzazioni private su istruzione degli Stati membri o autonomamente nel contesto della migrazione, il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura specifica applicabile alle persone sbarcate a seguito di tali operazioni, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di	***soppresso***

pressione migratoria.

Or. fr

Emendamento 313
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Considerate le caratteristiche specifiche degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso condotte dagli Stati membri o da organizzazioni private su istruzione degli Stati membri o autonomamente nel contesto della migrazione, il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura specifica applicabile alle persone sbarcate a seguito di tali operazioni, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di pressione migratoria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 314
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Considerate le caratteristiche specifiche degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso condotte dagli Stati membri o da organizzazioni private su istruzione degli Stati membri o autonomamente nel contesto della migrazione, il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura specifica applicabile alle	***soppresso***

persone sbarcate a seguito di tali operazioni, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di pressione migratoria.

Or. en

Emendamento 315
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Considerate le caratteristiche specifiche degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso condotte dagli Stati membri o da organizzazioni private su istruzione degli Stati membri o autonomamente nel contesto della migrazione, il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura specifica applicabile alle persone sbarcate a seguito di tali operazioni, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di pressione migratoria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 316
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Considerate le caratteristiche specifiche degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso condotte ***dagli*** Stati membri ***o da*** organizzazioni private ***su istruzione degli*** Stati membri ***o autonomamente nel***	(18) Considerate le caratteristiche specifiche degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso condotte ***dalle autorità competenti degli*** Stati membri***, le persone sbarcate dovrebbero essere distribuite in modo***

contesto della migrazione, il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura specifica applicabile alle persone sbarcate a seguito di ***tali operazioni, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di pressione migratoria***.

proporzionato tra gli Stati membri. Al fine di attuare il meccanismo, è necessario che gli Stati membri vietino agli operatori privati di interferire nei processi migratori effettuando operazioni di ricerca e soccorso che possano fungere da fattore di attrazione per i flussi migratori. Come dimostrato da indagini recenti, esistono legami consolidati tra reti criminali di trafficanti e organizzazioni private ***che fungono da intermediari della migrazione irregolare in violazione del diritto nazionale e dell'UE vigente. Gli*** Stati membri ***dovrebbero prevedere una serie di sanzioni penali e amministrative in caso di violazione del diritto nazionale. Laddove, in violazione del diritto vigente, un cittadino di paese terzo sbarchi nel territorio europeo*** a seguito di ***un'operazione di ricerca e soccorso irregolare effettuata da un'organizzazione privata, lo Stato membro competente per la registrazione del richiedente dovrebbe essere quello che ha fornito il titolo di navigazione all'imbarcazione incaricata dello sbarco***.

Or. en

Emendamento 317
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) ***Considerate le caratteristiche specifiche degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso condotte dagli Stati membri o da organizzazioni private su istruzione degli Stati membri o autonomamente nel contesto della migrazione, il*** presente regolamento dovrebbe ***prevedere una procedura specifica*** applicabile alle	(18) ***Il meccanismo di distribuzione automatica previsto dal*** presente regolamento dovrebbe ***essere altresì*** applicabile alle persone sbarcate a seguito di operazioni ***di ricerca e soccorso***.

persone sbarcate a seguito di ***tali*** operazioni***, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di pressione migratoria***.

Or. en

Emendamento 318
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) ***Considerate le caratteristiche specifiche degli*** sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso condotte dagli Stati membri o da organizzazioni private su istruzione degli Stati membri o autonomamente nel contesto della migrazione***, il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura specifica applicabile alle persone sbarcate a seguito di tali operazioni, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di pressione migratoria***.	(18) ***Il meccanismo di solidarietà si applica altresì agli*** sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso condotte dagli Stati membri o da organizzazioni private su istruzione degli Stati membri o autonomamente nel contesto della migrazione.

Or. it

Emendamento 319
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) ***Considerate le caratteristiche specifiche degli sbarchi che fanno seguito ad*** operazioni di ***ricerca e*** soccorso condotte ***dagli Stati membri o*** da	(18) ***Considerato il rischio specifico rappresentato dalle cosiddette*** operazioni di soccorso condotte da organizzazioni private***, gli*** Stati membri ***dovrebbero essere***

organizzazioni private ***su istruzione degli*** Stati membri ***o autonomamente nel contesto della migrazione, il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura specifica applicabile alle persone sbarcate a seguito di tali*** operazioni***, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di pressione migratoria***.	***incoraggiati a perseguire penalmente tali organizzazioni e combattere le*** operazioni ***di ricerca e soccorso irregolari***.

Or. en

Emendamento 320
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Considerate le caratteristiche specifiche degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso condotte dagli Stati membri o da organizzazioni private su istruzione degli Stati membri o autonomamente nel contesto della migrazione, il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura specifica applicabile alle persone sbarcate a seguito di tali operazioni, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di pressione migratoria.	(18) Considerate le caratteristiche specifiche degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso condotte dagli Stati membri o da organizzazioni private su istruzione degli Stati membri o autonomamente nel contesto della migrazione, il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura specifica applicabile alle persone sbarcate a seguito di tali operazioni***, in particolare tenendo conto della vulnerabilità di tali persone***, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di pressione migratoria.

Or. en

Emendamento 321
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Considerate le caratteristiche specifiche degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso ***condotte dagli Stati membri o da organizzazioni private su istruzione degli Stati membri o autonomamente nel contesto della migrazione***, il presente regolamento dovrebbe ***prevedere una procedura specifica applicabile alle persone sbarcate a seguito di tali operazioni, indipendentemente dall'esistenza di una situazione*** di pressione migratoria.	(18) Considerate le caratteristiche specifiche ***e la natura ricorrente*** degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, il presente regolamento dovrebbe ***tenere conto in particolare della vulnerabilità delle persone che arrivano da tali sbarchi. Il meccanismo volto a ridurre il rischio*** di pressione migratoria ***dovrebbe essere applicato anche in tale contesto, al fine di evitare che gli Stati membri siano sovraccaricati dai loro obblighi giuridici per le operazioni di ricerca e soccorso***.

Or. en

Emendamento 322
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Considerate le caratteristiche specifiche degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso condotte dagli Stati membri o da organizzazioni private su istruzione degli Stati membri o autonomamente nel contesto della migrazione, il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura ***specifica*** applicabile alle persone sbarcate a seguito di tali operazioni, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di pressione migratoria.	(18) Considerate le caratteristiche specifiche degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso condotte dagli Stati membri o da organizzazioni private su istruzione degli Stati membri o autonomamente nel contesto della migrazione, il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura ***efficace*** applicabile alle persone sbarcate a seguito di tali operazioni, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di pressione migratoria.

Or. en

Emendamento 323

Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Considerate le caratteristiche specifiche degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso condotte dagli Stati membri o da organizzazioni private su istruzione degli Stati membri o autonomamente nel contesto della migrazione, il presente regolamento dovrebbe prevedere ***una procedura specifica applicabile alle*** persone sbarcate a seguito di tali operazioni***, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di pressione migratoria***.	(18) Considerate le caratteristiche specifiche degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso condotte dagli Stati membri o da organizzazioni private su istruzione degli Stati membri o autonomamente nel contesto della migrazione, il presente regolamento dovrebbe prevedere ***l'immediata ricollocazione delle persone in una situazione di vulnerabilità, ivi comprese le*** persone sbarcate a seguito di tali operazioni.

Or. en

Emendamento 324
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Data la ricorrenza degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso sulle diverse rotte migratorie, la relazione annuale sulla gestione della migrazione dovrebbe indicare le proiezioni a breve termine degli sbarchi previsti per tali operazioni e la risposta di solidarietà necessaria per contribuire alle esigenze degli Stati membri di sbarco. La Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che istituisca una riserva di misure di solidarietà ("riserva di solidarietà") per aiutare lo Stato membro di sbarco ad affrontare le sfide poste da tali sbarchi. Tali misure dovrebbero riguardare i richiedenti protezione	***soppresso***

internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera, o il rafforzamento delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, o sostegno operativo o misure nel settore della dimensione esterna.

Or. fr

Emendamento 325
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Data la ricorrenza degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso sulle diverse rotte migratorie, la relazione annuale sulla gestione della migrazione dovrebbe indicare le proiezioni a breve termine degli sbarchi previsti per tali operazioni e la risposta di solidarietà necessaria per contribuire alle esigenze degli Stati membri di sbarco. La Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che istituisca una riserva di misure di solidarietà ("riserva di solidarietà") per aiutare lo Stato membro di sbarco ad affrontare le sfide poste da tali sbarchi. Tali misure dovrebbero riguardare i richiedenti protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera, o il rafforzamento delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, o sostegno operativo o misure nel settore della dimensione esterna.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 326
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Data la ricorrenza degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso sulle diverse rotte migratorie, la relazione annuale sulla gestione della migrazione dovrebbe indicare le proiezioni a breve termine degli sbarchi previsti per tali operazioni e la risposta di solidarietà necessaria per contribuire alle esigenze degli Stati membri di sbarco. La Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che istituisca una riserva di misure di solidarietà ("riserva di solidarietà") per aiutare lo Stato membro di sbarco ad affrontare le sfide poste da tali sbarchi. Tali misure dovrebbero riguardare i richiedenti protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera, o il rafforzamento delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, o sostegno operativo o misure nel settore della dimensione esterna.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 327
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Data la ricorrenza degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso sulle diverse rotte migratorie, la relazione annuale sulla gestione della migrazione dovrebbe indicare le proiezioni a breve termine degli sbarchi previsti per tali operazioni e la risposta di solidarietà necessaria per contribuire alle esigenze degli Stati membri di sbarco. La	***soppresso***

Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che istituisca una riserva di misure di solidarietà ("riserva di solidarietà") per aiutare lo Stato membro di sbarco ad affrontare le sfide poste da tali sbarchi. Tali misure dovrebbero riguardare i richiedenti protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera, o il rafforzamento delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, o sostegno operativo o misure nel settore della dimensione esterna.

Or. en

Emendamento 328
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Data la ricorrenza degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso sulle diverse rotte migratorie, la relazione annuale sulla gestione della migrazione dovrebbe indicare le proiezioni a breve termine degli sbarchi previsti per tali operazioni e la risposta di solidarietà necessaria per contribuire alle esigenze degli Stati membri di sbarco. La Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che istituisca una riserva di misure di solidarietà ("riserva di solidarietà") per aiutare lo Stato membro di sbarco ad affrontare le sfide poste da tali sbarchi. Tali misure dovrebbero riguardare i richiedenti protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera, o il rafforzamento delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, o sostegno operativo o misure nel settore della	***soppresso***

dimensione esterna.

Or. en

Emendamento 329
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Data la ricorrenza degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso sulle diverse rotte migratorie, la relazione annuale sulla gestione della migrazione dovrebbe indicare le proiezioni a breve termine degli sbarchi previsti per tali operazioni e la risposta di solidarietà necessaria per contribuire alle esigenze degli Stati membri di sbarco. La Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che istituisca una riserva di misure di solidarietà ("riserva di solidarietà") per aiutare lo Stato membro di sbarco ad affrontare le sfide poste da tali sbarchi. Tali misure dovrebbero riguardare i richiedenti protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera, o il rafforzamento delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, o sostegno operativo o misure nel settore della dimensione esterna.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 330
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Data la ricorrenza degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso sulle diverse rotte migratorie, la relazione annuale sulla gestione della migrazione dovrebbe indicare le proiezioni a breve termine degli sbarchi previsti per tali operazioni e la risposta di solidarietà necessaria per contribuire alle esigenze degli Stati membri di sbarco. ***La Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che istituisca una riserva di misure di solidarietà ("riserva di solidarietà") per aiutare lo Stato membro di sbarco ad affrontare le sfide poste da tali sbarchi. Tali misure dovrebbero riguardare i richiedenti protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera, o il rafforzamento delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, o sostegno operativo o misure nel settore della dimensione esterna.***	(19) Data la ricorrenza degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso sulle diverse rotte migratorie, la relazione annuale sulla gestione della migrazione dovrebbe indicare le proiezioni a breve termine degli sbarchi previsti per tali operazioni e la risposta di solidarietà necessaria per contribuire alle esigenze degli Stati membri di sbarco.

Or. en

Emendamento 331
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Data la ricorrenza degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso sulle diverse rotte migratorie, la relazione annuale sulla ***gestione*** della migrazione dovrebbe indicare le proiezioni a breve termine degli sbarchi previsti per tali operazioni e ***la risposta di solidarietà necessaria per contribuire alle esigenze degli*** Stati membri ***di sbarco. La Commissione dovrebbe adottare un atto di***	(19) Data la ricorrenza degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso sulle diverse rotte migratorie, la relazione annuale sulla ***mitigazione*** della migrazione dovrebbe indicare le proiezioni a breve termine degli sbarchi previsti per tali operazioni e ***il contributo volontario in grado di alleviare la pressione migratoria sugli*** Stati membri ***rispettando nel contempo le priorità politiche nazionali***.

esecuzione che istituisca una riserva di misure di solidarietà ("riserva di solidarietà") per aiutare lo Stato membro di sbarco ad affrontare le sfide poste da tali sbarchi. Tali misure dovrebbero riguardare i richiedenti protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera, o il rafforzamento delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, o sostegno operativo o misure nel settore della dimensione esterna.

Or. en

Emendamento 332
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) ***Data la ricorrenza degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso sulle diverse rotte migratorie,*** la relazione annuale sulla ***gestione della migrazione*** dovrebbe indicare le proiezioni a breve termine degli sbarchi previsti per ***tali*** operazioni e la risposta di solidarietà necessaria per contribuire alle esigenze ***degli*** Stati membri ***di sbarco***. La Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che istituisca una riserva di ***misure di solidarietà*** ("riserva di solidarietà") per aiutare lo Stato membro di sbarco ad affrontare le sfide ***poste da tali sbarchi. Tali misure dovrebbero riguardare i richiedenti protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera, o il rafforzamento delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, o sostegno operativo o misure nel settore della dimensione esterna.***	(19) La relazione annuale sulla ***situazione in materia di asilo*** dovrebbe indicare le proiezioni a breve termine degli ***arrivi di persone in situazione di vulnerabilità, ivi compresi gli*** sbarchi previsti per ***le*** operazioni ***di ricerca e soccorso*** e la risposta di solidarietà necessaria per contribuire alle esigenze ***dei rispettivi*** Stati membri. La Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che istituisca una riserva di ***posti per la ricollocazione*** ("riserva di solidarietà") per aiutare lo Stato membro ad affrontare le sfide ***emerse a seguito di tali arrivi***.

Or. en

Emendamento 333
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Data la ricorrenza degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso sulle diverse rotte migratorie, la relazione annuale sulla gestione della migrazione dovrebbe indicare le proiezioni a breve termine degli sbarchi previsti per tali operazioni e la risposta di solidarietà necessaria per contribuire alle esigenze degli Stati membri di sbarco. La Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che istituisca una riserva di misure di solidarietà ("riserva di solidarietà") per aiutare lo Stato membro di sbarco ad affrontare le sfide poste da tali sbarchi. Tali misure dovrebbero riguardare i richiedenti protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera, o il rafforzamento delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, o sostegno operativo o misure nel settore della dimensione esterna.	(19) Data la ricorrenza degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso sulle diverse rotte migratorie, la relazione annuale sulla gestione della migrazione dovrebbe indicare le proiezioni a breve termine degli sbarchi previsti per tali operazioni e la risposta di solidarietà necessaria per contribuire alle esigenze degli Stati membri di sbarco. La Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che istituisca una riserva di misure di solidarietà ("riserva di solidarietà ***per le operazioni SAR***") per aiutare lo Stato membro di sbarco ad affrontare le sfide poste da tali sbarchi. Tali misure dovrebbero riguardare i richiedenti protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera, o il rafforzamento delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, o sostegno operativo o misure nel settore della dimensione esterna.

Or. en

Emendamento 334
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Data la ricorrenza degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso sulle diverse rotte migratorie, la	(19) Data la ricorrenza degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso sulle diverse rotte migratorie, la

relazione annuale sulla gestione della migrazione dovrebbe indicare le proiezioni a breve termine degli sbarchi previsti per tali operazioni e la risposta di solidarietà necessaria per contribuire alle esigenze degli Stati membri di sbarco. La Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che istituisca ***una riserva di*** misure di solidarietà ***("riserva di solidarietà")*** per aiutare lo Stato membro di sbarco ad affrontare le sfide poste da tali sbarchi. Tali misure dovrebbero riguardare i richiedenti protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera, ***o*** il rafforzamento delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, ***o*** sostegno operativo ***o*** misure nel settore della dimensione esterna.	relazione annuale sulla gestione della migrazione dovrebbe indicare le proiezioni a breve termine degli sbarchi previsti per tali operazioni e la risposta di solidarietà necessaria per contribuire alle esigenze degli Stati membri di sbarco. La Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che istituisca misure di solidarietà per aiutare lo Stato membro di sbarco ad affrontare le sfide poste da tali sbarchi. Tali misure dovrebbero riguardare i richiedenti protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera, ***e*** il rafforzamento delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, ***e*** sostegno operativo ***e*** misure nel settore della dimensione esterna.

Or. it

Emendamento 335
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) Al fine di coordinare e ottimizzare tutti gli sforzi di ricollocazione, un coordinatore dell'UE per la ricollocazione nominato dalla Commissione dovrebbe assistere e supervisionare il coordinamento della ricollocazione dei richiedenti e dei beneficiari ritenuti ammissibili alla ricollocazione. Il coordinatore dell'UE per la ricollocazione dovrebbe adoperarsi per dare priorità alle persone vulnerabili, segnatamente i minori non accompagnati, nella ricollocazione e nei trasferimenti. Il coordinatore dell'UE per la ricollocazione dovrebbe inoltre promuovere, in cooperazione con la Commissione e

l'Agenzia per l'asilo, metodi di lavoro coerenti per la verifica di eventuali legami significativi che le persone ammissibili alla ricollocazione potrebbero avere con gli Stati membri di ricollocazione.

Or. en

Emendamento 336
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di rispondere tempestivamente alla situazione specifica derivante dagli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione, assistita dalle agenzie dell'Unione, dovrebbe agevolare la rapida ricollocazione dei richiedenti ammissibili alla protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera. Sotto il coordinamento della Commissione, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero redigere l'elenco delle persone ammissibili alla ricollocazione indicandone la distribuzione tra gli Stati membri contributori.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 337
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di rispondere	***soppresso***

tempestivamente alla situazione specifica derivante dagli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione, assistita dalle agenzie dell'Unione, dovrebbe agevolare la rapida ricollocazione dei richiedenti ammissibili alla protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera. Sotto il coordinamento della Commissione, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero redigere l'elenco delle persone ammissibili alla ricollocazione indicandone la distribuzione tra gli Stati membri contributori.

Or. en

Emendamento 338
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di rispondere tempestivamente alla situazione specifica derivante dagli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione, assistita dalle agenzie dell'Unione, dovrebbe agevolare la rapida ricollocazione dei richiedenti ammissibili alla protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera. Sotto il coordinamento della Commissione, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero redigere l'elenco delle persone ammissibili alla ricollocazione indicandone la distribuzione tra gli Stati membri contributori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 339
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di rispondere tempestivamente alla situazione specifica derivante dagli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione, assistita dalle agenzie dell'Unione, dovrebbe agevolare la rapida ricollocazione dei richiedenti ammissibili alla protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera. Sotto il coordinamento della Commissione, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero redigere l'elenco delle persone ammissibili alla ricollocazione indicandone la distribuzione tra gli Stati membri contributori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 340
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di rispondere tempestivamente alla situazione specifica derivante dagli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione, assistita dalle agenzie dell'Unione, dovrebbe agevolare la rapida ricollocazione dei richiedenti ammissibili	***soppresso***

alla protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera. Sotto il coordinamento della Commissione, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero redigere l'elenco delle persone ammissibili alla ricollocazione indicandone la distribuzione tra gli Stati membri contributori.

Or. en

Emendamento 341
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di rispondere tempestivamente alla situazione specifica derivante dagli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione, assistita dalle agenzie dell'Unione, dovrebbe agevolare la rapida ricollocazione dei richiedenti ammissibili alla protezione internazionale che non sono sottoposti alla procedura di frontiera. Sotto il coordinamento della Commissione, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero redigere l'elenco delle persone ammissibili alla ricollocazione indicandone la distribuzione tra gli Stati membri contributori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 342
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di rispondere tempestivamente alla situazione specifica derivante dagli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione, ***assistita*** dalle agenzie dell'Unione, ***dovrebbe*** agevolare la rapida ricollocazione dei richiedenti ammissibili alla protezione internazionale ***che non sono sottoposti alla procedura di frontiera***. ***Sotto il coordinamento della Commissione, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero redigere l'elenco delle persone ammissibili alla ricollocazione indicandone la distribuzione tra gli Stati membri contributori***.	(20) Al fine di rispondere tempestivamente alla situazione specifica derivante dagli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione ***e il coordinatore dell'UE per la ricollocazione***, ***assistiti*** dalle agenzie dell'Unione, ***dovrebbero*** agevolare la rapida ricollocazione ***e il trasferimento*** dei richiedenti ammissibili alla protezione internazionale***, a norma dell'articolo 14***.

Or. en

Emendamento 343
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) ***Al fine di rispondere tempestivamente alla situazione specifica derivante dagli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione***, ***assistita dalle agenzie dell'Unione***, dovrebbe agevolare la rapida ricollocazione dei richiedenti ammissibili alla protezione internazionale ***che non sono sottoposti alla procedura di frontiera***. Sotto il coordinamento ***della Commissione***, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ***e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera***	(20) ***Il coordinatore dell'UE per la ricollocazione***, ***assistito dall'Agenzia per l'asilo***, dovrebbe agevolare la rapida ricollocazione dei richiedenti ammissibili alla protezione internazionale. Sotto il coordinamento ***del coordinatore dell'UE per la ricollocazione***, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ***dovrebbe*** redigere l'elenco delle persone ammissibili alla ricollocazione indicandone la distribuzione tra gli Stati membri contributori.

dovrebbero redigere l'elenco delle persone ammissibili alla ricollocazione indicandone la distribuzione tra gli Stati membri contributori.

Or. en

Emendamento 344
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Al fine di rispondere tempestivamente alla situazione specifica derivante dagli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, ***la Commissione, assistita dalle agenzie dell'Unione, dovrebbe agevolare la*** rapida ricollocazione dei richiedenti ***ammissibili alla*** protezione internazionale ***che non sono sottoposti alla procedura di frontiera***. ***Sotto il coordinamento della Commissione,*** l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ***e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero redigere l'elenco delle persone ammissibili alla ricollocazione indicandone la distribuzione tra*** gli Stati membri ***contributori***.	(20) Al fine di rispondere tempestivamente alla situazione specifica derivante dagli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, ***si dovrebbe procedere a una*** rapida ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ***dovrebbe fornire assistenza determinando*** gli Stati membri ***competenti sulla base dei criteri enunciati al capo II e garantendo il trasferimento verso lo Stato membro competente***.

Or. en

Emendamento 345
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Le persone sbarcate dovrebbero	***soppresso***

essere distribuite in modo proporzionato tra gli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 346
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Le persone sbarcate dovrebbero essere distribuite in modo proporzionato tra gli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 347
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Le persone sbarcate dovrebbero essere distribuite in modo proporzionato tra gli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 348
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Le persone sbarcate dovrebbero essere distribuite in modo proporzionato	***soppresso***

tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 349
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) ***Le persone sbarcate dovrebbero*** essere ***distribuite in modo proporzionato tra*** gli Stati membri.	(21) ***Qualsiasi migrante irregolare sbarcato dovrebbe*** essere ***trattenuto e trattato quanto prima per il rimpatrio nel proprio paese di origine da parte dello Stato membro che ha permesso lo sbarco.*** Gli Stati membri ***che consentono lo sbarco dovrebbero essere informati del fatto di dover assumersi l'onere di aver permesso ai migranti irregolari di entrare nel territorio dell'UE e di essere responsabili di evitare che i migranti irregolari si spostino verso altri Stati membri a proprio piacimento. Gli Stati membri che non riescono a farlo dovranno far fronte alla responsabilità di riprendere in carico i migranti irregolari per il trattamento e il rimpatrio nei rispettivi paesi di origine.***

Or. en

Emendamento 350
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) ***Le persone sbarcate dovrebbero*** essere ***distribuite*** in modo proporzionato tra gli Stati membri.	(21) ***Solo ai migranti la cui ammissibilità alla protezione internazionale sia stata appurata nel***

territorio di un paese terzo dovrebbe essere ***concesso accesso legale al territorio dell'Unione europea e detti migranti dovrebbero essere distribuiti*** in modo proporzionato tra gli Stati membri ***secondo una chiave di distribuzione basata sulla popolazione, sul PIL e sul tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro***.

Or. en

Emendamento 351
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Le persone sbarcate dovrebbero essere distribuite in modo proporzionato tra gli Stati membri.	(21) ***Le persone in una situazione di vulnerabilità, ivi comprese*** le persone sbarcate ***a seguito di operazioni di ricerca e soccorso*** dovrebbero essere distribuite in modo proporzionato tra gli Stati membri ***in modo da consentire di tenere conto di eventuali legami significativi con un determinato Stato membro o delle preferenze del richiedente qualora non siano presenti tali legami***.

Or. en

Emendamento 352
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) ***Le persone sbarcate*** dovrebbero essere ***distribuite*** in modo proporzionato tra gli Stati membri.	(21) ***Tutti i richiedenti protezione internazionale*** dovrebbero essere ***distribuiti*** in modo proporzionato tra gli Stati membri***, tenendo nel contempo***

pienamente conto della famiglia e di altri legami significativi dei richiedenti nella determinazione dello Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 353
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il contributo complessivo di ciascuno Stato membro alla riserva di solidarietà dovrebbe essere determinato attraverso l'indicazione, da parte degli Stati membri, delle misure con cui intendono contribuire. Qualora i contributi degli Stati membri non siano sufficienti a fornire una risposta di solidarietà sostenibile, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare e la quota di tale numero per ciascuno Stato membro calcolata secondo una chiave di distribuzione basata sulla popolazione e sul PIL di ciascuno Stato membro. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri, che dovrebbero quindi contribuire per metà della loro quota calcolata in base alla chiave di distribuzione, mediante ricollocazione o, se così indicato, mediante sponsorizzazione dei rimpatri.	***soppresso***

Emendamento 354
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il contributo complessivo di ciascuno Stato membro alla riserva di solidarietà dovrebbe essere determinato attraverso l'indicazione, da parte degli Stati membri, delle misure con cui intendono contribuire. Qualora i contributi degli Stati membri non siano sufficienti a fornire una risposta di solidarietà sostenibile, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare e la quota di tale numero per ciascuno Stato membro calcolata secondo una chiave di distribuzione basata sulla popolazione e sul PIL di ciascuno Stato membro. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri, che dovrebbero quindi contribuire per metà della loro quota calcolata in base alla chiave di distribuzione, mediante ricollocazione o, se così indicato, mediante sponsorizzazione dei rimpatri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 355
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il contributo complessivo di ciascuno Stato membro alla riserva di solidarietà dovrebbe essere determinato attraverso l'indicazione, da parte degli Stati membri, delle misure con cui intendono contribuire. Qualora i contributi degli Stati membri non siano sufficienti a fornire una risposta di solidarietà sostenibile, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare e la quota di tale numero per ciascuno Stato membro calcolata secondo una chiave di distribuzione basata sulla popolazione e sul PIL di ciascuno Stato membro. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri, che dovrebbero quindi contribuire per metà della loro quota calcolata in base alla chiave di distribuzione, mediante ricollocazione o, se così indicato, mediante sponsorizzazione dei rimpatri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 356
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il contributo complessivo di ciascuno Stato membro alla riserva di solidarietà dovrebbe essere determinato attraverso l'indicazione, da parte degli Stati membri, delle misure con cui intendono contribuire. Qualora i contributi degli Stati membri non siano sufficienti a fornire una risposta di solidarietà sostenibile, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare e la quota di tale numero per ciascuno Stato membro calcolata secondo una chiave di distribuzione basata sulla popolazione e sul PIL di ciascuno Stato membro. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri, che dovrebbero quindi contribuire per metà della loro quota calcolata in base alla chiave di distribuzione, mediante ricollocazione o, se così indicato, mediante sponsorizzazione dei rimpatri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 357
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*

(22) Il contributo complessivo di ciascuno Stato membro alla riserva di solidarietà dovrebbe essere determinato attraverso l'indicazione, da parte degli Stati membri, delle misure con cui intendono contribuire. Qualora i contributi degli Stati membri non siano sufficienti a fornire una risposta di solidarietà sostenibile, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare e la quota di tale numero per ciascuno Stato membro calcolata secondo una chiave di distribuzione basata sulla popolazione e sul PIL di ciascuno Stato membro. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri, che dovrebbero quindi contribuire per metà della loro quota calcolata in base alla chiave di distribuzione, mediante ricollocazione o, se così indicato, mediante sponsorizzazione dei rimpatri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 358
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il contributo complessivo di ciascuno Stato membro alla riserva di solidarietà dovrebbe essere determinato	***soppresso***

attraverso l'indicazione, da parte degli Stati membri, delle misure con cui intendono contribuire. Qualora i contributi degli Stati membri non siano sufficienti a fornire una risposta di solidarietà sostenibile, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare e la quota di tale numero per ciascuno Stato membro calcolata secondo una chiave di distribuzione basata sulla popolazione e sul PIL di ciascuno Stato membro. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri, che dovrebbero quindi contribuire per metà della loro quota calcolata in base alla chiave di distribuzione, mediante ricollocazione o, se così indicato, mediante sponsorizzazione dei rimpatri.

Or. en

Emendamento 359
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il contributo ***complessivo*** di ciascuno Stato membro ***alla riserva di solidarietà*** dovrebbe ***essere determinato attraverso l'***indicazione, da parte degli Stati membri, ***delle misure*** con cui ***intendono contribuire***. ***Qualora i contributi degli Stati membri non siano sufficienti a fornire una risposta di***	(22) Il contributo ***volontario*** di ciascuno Stato membro dovrebbe ***tenere conto dell'***indicazione, da parte degli Stati membri ***soggetti a pressione migratoria***, ***dei tipi di strumenti*** con cui ***richiedono assistenza ai rimpatri o alla*** ricollocazione ***nei centri di accoglienza degli Stati terzi***

solidarietà sostenibile, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare e la quota di tale numero per ciascuno Stato membro calcolata secondo una chiave di distribuzione basata sulla popolazione e sul PIL di ciascuno Stato membro. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri, che dovrebbero quindi contribuire per metà della loro quota calcolata in base alla chiave di distribuzione, mediante ricollocazione ***o, se così indicato, mediante sponsorizzazione dei rimpatri***.

partner.

Or. en

Emendamento 360
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il contributo complessivo di ciascuno Stato membro alla riserva di solidarietà dovrebbe essere determinato attraverso l'indicazione, da parte degli Stati membri, delle misure con cui intendono contribuire. ***Qualora i contributi degli*** Stati membri ***non siano sufficienti a fornire una risposta*** di ***solidarietà sostenibile***, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca ***il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare e la quota di tale numero per***	(22) Il contributo complessivo di ciascuno Stato membro alla riserva di solidarietà dovrebbe essere determinato attraverso l'indicazione, da parte degli Stati membri, delle misure con cui intendono contribuire. ***Gli*** Stati membri ***dovrebbero poter scegliere*** di ***non accettare alcuna ricollocazione. In tal caso***, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca i contributi che dovrebbero ***essere forniti in altri ambiti ai fini di una risposta di solidarietà sostenibile, in***

ciascuno Stato membro calcolata secondo una chiave di distribuzione basata sulla popolazione e sul PIL di ciascuno Stato membro. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi ***di tali Stati membri,*** che dovrebbero ***quindi contribuire*** per ***metà della loro quota calcolata in base alla chiave di distribuzione, mediante ricollocazione o, se così indicato, mediante*** sponsorizzazione dei rimpatri.

particolare per ***la*** sponsorizzazione dei rimpatri.

Or. fr

Emendamento 361
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il contributo complessivo di ciascuno Stato membro alla riserva di solidarietà dovrebbe essere determinato attraverso l'indicazione, da parte degli Stati membri, delle misure con cui intendono contribuire. Qualora i contributi degli Stati membri non siano sufficienti a fornire una risposta di solidarietà sostenibile, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare e la quota di tale numero per ciascuno Stato membro calcolata secondo una chiave di distribuzione basata sulla popolazione ***e*** sul PIL di ciascuno Stato membro. ***Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti***	(22) Il contributo complessivo di ciascuno Stato membro alla riserva di solidarietà dovrebbe essere determinato attraverso l'indicazione, da parte degli Stati membri, delle misure con cui intendono contribuire. Qualora i contributi degli Stati membri non siano sufficienti a fornire una risposta di solidarietà sostenibile, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare e la quota di tale numero per ciascuno Stato membro calcolata secondo una chiave di distribuzione basata sulla popolazione***,*** sul PIL ***e sul tasso di disoccupazione*** di ciascuno Stato membro.

un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri, che dovrebbero quindi contribuire per metà della loro quota calcolata in base alla chiave di distribuzione, mediante ricollocazione o, se così indicato, mediante sponsorizzazione dei rimpatri.

Or. it

Emendamento 362
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il contributo complessivo di ciascuno Stato membro alla riserva di solidarietà dovrebbe essere determinato attraverso l'indicazione, da parte degli Stati membri, delle misure con cui intendono contribuire. Qualora i contributi degli Stati membri non siano sufficienti a fornire una risposta di solidarietà sostenibile, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare e la quota di tale numero per ciascuno Stato membro calcolata secondo una chiave di distribuzione basata sulla popolazione e sul PIL di ciascuno Stato membro. Qualora ***dalle indicazioni*** degli Stati membri ***sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione***, ***la*** Commissione dovrebbe ***poter adeguare i contributi di tali Stati membri, che dovrebbero quindi contribuire per metà della loro*** quota calcolata in base ***alla***	(22) Il contributo complessivo di ciascuno Stato membro alla riserva di solidarietà dovrebbe essere determinato attraverso l'indicazione, da parte degli Stati membri, delle misure con cui intendono contribuire. Qualora i contributi degli Stati membri non siano sufficienti a fornire una risposta di solidarietà sostenibile, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare e la quota di tale numero per ciascuno Stato membro calcolata secondo una chiave di distribuzione basata sulla popolazione e sul PIL di ciascuno Stato membro. Qualora ***i contributi*** degli Stati membri ***non siano sufficienti***, ***alla*** Commissione dovrebbe ***essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare e la*** quota ***di tale numero per ciascuno Stato membro*** calcolata in base ***a una*** chiave di distribuzione ***basata sulla popolazione e sul valore inverso della percentuale della popolazione nata in un***

chiave di distribuzione***, mediante ricollocazione o, se così indicato, mediante sponsorizzazione dei rimpatri***.

paese terzo di ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 363
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il contributo complessivo di ciascuno Stato membro alla riserva di solidarietà dovrebbe essere determinato attraverso l'indicazione, da parte degli Stati membri, ***delle misure*** con cui intendono contribuire. Qualora i contributi degli Stati membri non siano sufficienti a fornire una risposta di solidarietà sostenibile, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare e la quota di tale numero per ciascuno Stato membro calcolata secondo una chiave di ***distribuzione*** basata sulla popolazione e sul PIL di ciascuno Stato membro. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri ***sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna*** risulti un deficit superiore al ***30*** % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla ***gestione della migrazione***, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi ***di tali*** Stati membri***, che dovrebbero quindi contribuire per metà della*** loro quota ***calcolata in base alla chiave di distribuzione, mediante ricollocazione o, se così indicato, mediante sponsorizzazione dei rimpatri***.	(22) Il contributo complessivo di ciascuno Stato membro alla riserva di solidarietà dovrebbe essere determinato attraverso l'indicazione, da parte degli Stati membri, ***del numero di posti per la ricollocazione*** con cui intendono contribuire. Qualora i contributi degli Stati membri non siano sufficienti a fornire una risposta di solidarietà sostenibile, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare e la quota di tale numero per ciascuno Stato membro calcolata secondo una chiave di ***riferimento*** basata sulla popolazione e sul PIL di ciascuno Stato membro***, nonché sul numero di domande di asilo trattate e sul numero di rifugiati ammessi o reinsediati pro capite***. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri risulti un deficit superiore al ***20*** % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla ***situazione in materia di asilo***, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi ***degli*** Stati membri ***i cui contributi non rispettano la*** loro quota ***equa***.

Or. en

Emendamento 364
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il contributo complessivo di ciascuno Stato membro alla riserva di solidarietà dovrebbe essere determinato attraverso l'indicazione, da parte degli Stati membri, delle misure con cui intendono contribuire. Qualora i contributi degli Stati membri non siano sufficienti a fornire una risposta di solidarietà sostenibile, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare e la quota di tale numero per ciascuno Stato membro calcolata secondo una chiave di distribuzione basata sulla popolazione e sul PIL di ciascuno Stato membro. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri, che dovrebbero quindi contribuire per metà della loro quota calcolata in base alla chiave di distribuzione, mediante ricollocazione o, se così indicato, mediante sponsorizzazione dei rimpatri.	(22) Il contributo complessivo di ciascuno Stato membro alla riserva di solidarietà ***per le operazioni SAR*** dovrebbe essere determinato attraverso l'indicazione, da parte degli Stati membri, delle misure con cui intendono contribuire. Qualora i contributi degli Stati membri non siano sufficienti a fornire una risposta di solidarietà sostenibile, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il numero totale di cittadini di paesi terzi da ricollocare e la quota di tale numero per ciascuno Stato membro calcolata secondo una chiave di distribuzione basata sulla popolazione e sul PIL di ciascuno Stato membro. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero totale di ricollocazioni individuate nella relazione sulla gestione della migrazione, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri, che dovrebbero quindi contribuire per metà della loro quota calcolata in base alla chiave di distribuzione, mediante ricollocazione o, se così indicato, mediante sponsorizzazione dei rimpatri.

Or. en

Emendamento 365
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Laddove non possano essere stabiliti legami significativi, la quota del contributo di solidarietà per ciascuno Stato membro dovrebbe basarsi sull'entità della popolazione, sul PIL totale e sul suo tasso di disoccupazione, conformemente agli ultimi dati Eurostat disponibili.

Or. en

Emendamento 366
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di garantire che siano sempre disponibili misure di sostegno per affrontare la situazione specifica degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, qualora il numero di tali sbarchi abbia raggiunto l'80 % della riserva di solidarietà per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione modificati che aumentino il numero totale dei contributi del 50 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 367
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di garantire che siano sempre disponibili misure di sostegno per affrontare la situazione specifica degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, qualora il numero di tali sbarchi abbia raggiunto l'80 % della riserva di solidarietà per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione modificati che aumentino il numero totale dei contributi del 50 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 368
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di garantire che siano sempre disponibili misure di sostegno per affrontare la situazione specifica degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, qualora il numero di tali sbarchi abbia raggiunto l'80 % della riserva di solidarietà per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione modificati che aumentino il numero totale dei contributi del 50 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 369
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di garantire che siano sempre disponibili misure di sostegno per affrontare la situazione specifica degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, qualora il numero di tali sbarchi abbia raggiunto l'80 % della riserva di solidarietà per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione modificati che aumentino il numero totale dei contributi del 50 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 370
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di garantire che siano sempre disponibili misure di sostegno per affrontare la situazione specifica degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, qualora il numero di tali sbarchi abbia raggiunto l'80 % della riserva di solidarietà per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione modificati che aumentino il numero totale dei contributi del 50 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 371
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di garantire che siano sempre disponibili misure di sostegno per affrontare la situazione specifica degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, qualora il numero di tali sbarchi abbia raggiunto l'80 % della riserva di solidarietà per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione modificati che aumentino il numero totale dei contributi del 50 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 372
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di garantire che siano sempre disponibili misure di sostegno per affrontare la situazione specifica degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, qualora il numero di tali sbarchi abbia raggiunto l'80 % della riserva di solidarietà per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione modificati che aumentino il numero totale dei contributi del 50 %.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 373
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di garantire che siano sempre disponibili misure di sostegno per affrontare la situazione specifica degli sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, qualora il numero di tali sbarchi abbia raggiunto l'80 % della riserva di solidarietà per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione modificati che aumentino il numero totale dei contributi del 50 %.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 374
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Al fine di garantire che siano sempre disponibili ***misure di sostegno*** per affrontare la situazione specifica ***degli*** sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, qualora il numero di ***tali sbarchi*** abbia raggiunto l'80 % della riserva di solidarietà per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione modificati che aumentino il numero totale dei contributi del 50 %.	(23) Al fine di garantire che siano sempre disponibili ***posti per la ricollocazione*** per affrontare la situazione specifica ***delle persone vulnerabili anche dopo gli*** sbarchi che fanno seguito ad operazioni di ricerca e soccorso, qualora il numero di ***arrivi*** abbia raggiunto l'80 % della riserva di solidarietà per uno o più Stati membri beneficiari, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione modificati che aumentino il numero totale dei contributi del 50 %.

Or. en

Emendamento 375
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe inoltre far fronte alle situazioni di pressione migratoria, in particolare per gli Stati membri che, a causa della loro posizione geografica, sono o potrebbero verosimilmente essere esposti a pressione migratoria. A tal fine, la Commissione dovrebbe adottare una relazione che individui se uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie e che definisca le misure che potrebbero aiutare lo Stato membro in questione ad affrontare la situazione di pressione migratoria.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 376
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe inoltre far fronte alle situazioni di pressione migratoria, in particolare per gli Stati membri che, a causa della loro posizione geografica, sono o potrebbero verosimilmente essere esposti a pressione migratoria. A tal fine, la Commissione dovrebbe adottare una relazione che individui se uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie e che definisca le misure che potrebbero aiutare lo Stato membro in questione ad affrontare la situazione di pressione migratoria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 377
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe inoltre far fronte alle situazioni di pressione migratoria, in particolare per gli Stati membri che, a causa della loro posizione geografica, sono o potrebbero verosimilmente essere esposti a pressione migratoria. A tal fine, la Commissione dovrebbe adottare una relazione che individui se uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie e che definisca le misure che potrebbero aiutare lo Stato membro in questione ad affrontare la situazione di pressione migratoria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 378
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe inoltre far fronte alle situazioni di pressione migratoria, in particolare per gli Stati membri che, a causa della loro posizione geografica, sono o potrebbero verosimilmente essere esposti a pressione migratoria. A tal fine, la Commissione dovrebbe adottare una relazione che individui se uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie e che definisca le misure che potrebbero aiutare lo Stato membro in questione ad affrontare la situazione di pressione migratoria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 379
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe inoltre far fronte alle situazioni di pressione migratoria, in particolare per gli Stati membri che, a causa della loro posizione geografica, sono o potrebbero verosimilmente essere esposti a pressione migratoria. A tal fine, la Commissione dovrebbe adottare una relazione che individui se uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie e che definisca le misure che potrebbero aiutare lo Stato membro in questione ad affrontare la situazione di pressione migratoria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 380
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe inoltre far fronte alle situazioni di pressione migratoria, in particolare per gli Stati membri che, a causa della loro posizione geografica, sono o potrebbero verosimilmente essere esposti a pressione migratoria. A tal fine, la Commissione dovrebbe ***adottare una*** relazione ***che individui se*** uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie ***e che definisca le misure che potrebbero aiutare lo Stato membro in questione ad affrontare la***	(24) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe inoltre far fronte alle situazioni di pressione migratoria, in particolare per gli Stati membri che, a causa della loro posizione geografica, sono o potrebbero verosimilmente essere esposti a pressione migratoria. A tal fine, la Commissione dovrebbe ***costituire una riserva annuale di solidarietà basata sulle proiezioni dell'evoluzione dei flussi migratori nella*** relazione ***annuale sulla gestione della migrazione. La riserva dovrebbe essere***

situazione di pressione migratoria.	***utilizzata solo se*** uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie ***nel corso di un anno. I contributi inutilizzati dovrebbero essere eliminati alla fine di tale periodo. Siffatto meccanismo consente un'adeguata prevedibilità per tutti gli Stati membri, sia beneficiari che contributori, e garantisce un'attuazione tempestiva della solidarietà a livello dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 381
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) ***Il*** meccanismo di solidarietà dovrebbe ***inoltre*** far fronte alle situazioni ***di pressione migratoria, in particolare per gli*** Stati membri ***che***, a causa della loro posizione geografica, sono ***o potrebbero verosimilmente essere esposti*** a pressione migratoria. A tal fine, la Commissione dovrebbe adottare una relazione che individui se uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie e che definisca le misure che potrebbero aiutare lo Stato membro in questione ad affrontare la situazione di pressione migratoria.	(24) ***Uno specifico*** meccanismo di solidarietà dovrebbe far fronte alle situazioni ***in cui uno o più*** Stati membri***, in particolare***, a causa della loro posizione geografica ***e un costante livello di arrivi, anche a seguito dello sbarco e di attività e operazioni di ricerca e soccorso***, sono ***soggetti*** a pressione migratoria. A tal fine, la Commissione dovrebbe adottare una relazione che individui se uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie e che definisca le misure che potrebbero aiutare lo Stato membro in questione ad affrontare la situazione di pressione migratoria.

Or. en

Emendamento 382
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) ***Il*** meccanismo di solidarietà dovrebbe ***inoltre far fronte alle*** situazioni di ***pressione migratoria, in particolare per gli Stati membri che, a causa della loro posizione geografica, sono o potrebbero verosimilmente essere esposti a pressione migratoria***. A tal fine, ***la Commissione dovrebbe adottare una relazione che individui se uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie e che definisca le misure che potrebbero aiutare lo Stato membro in questione ad affrontare la situazione di pressione migratoria***.	(24) ***Tale*** meccanismo di solidarietà dovrebbe ***essere adattato in*** situazioni di ***crisi connesse a un arrivo sproporzionato di richiedenti protezione internazionale a uno Stato membro***. A tal fine, ***nel regolamento sulle situazioni di crisi è stata istituita una procedura di protezione internazionale prima facie***.

Or. en

Emendamento 383
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe ***inoltre*** far fronte alle situazioni di pressione migratoria, in particolare per gli Stati membri che, a causa della loro posizione geografica, sono o potrebbero verosimilmente essere esposti a pressione migratoria. A tal fine, la Commissione dovrebbe adottare una relazione che individui se uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie e che definisca le misure che potrebbero aiutare lo Stato membro in questione ad affrontare la situazione di pressione migratoria.	(24) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe far fronte alle situazioni di pressione migratoria, in particolare per gli Stati membri che, a causa della loro posizione geografica, sono o potrebbero verosimilmente essere esposti a pressione migratoria. A tal fine, ***il Consiglio, in base alla proposta della*** Commissione***,*** dovrebbe adottare una relazione che individui se uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie e che definisca le misure che potrebbero aiutare lo Stato membro in questione ad affrontare la situazione di pressione migratoria.

Or. en

Emendamento 384
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe inoltre far fronte alle situazioni di pressione migratoria, in particolare per gli Stati membri che, a causa della loro posizione geografica, sono o potrebbero verosimilmente essere esposti a pressione migratoria. A tal fine, ***la Commissione dovrebbe adottare una relazione che individui se uno*** Stato membro ***è*** soggetto a pressioni migratorie ***e che definisca*** le misure che potrebbero aiutare lo Stato membro in questione ad affrontare la situazione di pressione migratoria.	(24) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe inoltre far fronte alle situazioni di pressione migratoria, in particolare per gli Stati membri che, a causa della loro posizione geografica, sono o potrebbero verosimilmente essere esposti a pressione migratoria. A tal fine, ***lo*** Stato membro soggetto a pressioni migratorie ***dovrebbe chiedere alla Commissione di definire*** le misure che potrebbero aiutare lo Stato membro in questione ad affrontare la situazione di pressione migratoria. ***La definizione di pressione migratoria dovrebbe tenere conto della potenziale crisi a livello locale o regionale.***

Or. en

Emendamento 385
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Per l'istituzione di tale riserva di solidarietà, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione il tipo di contributi di solidarietà per i quali essi s'impegnano. Gli Stati membri che si prevede siano essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere obbligati a fornire contributi di solidarietà ad altri Stati membri. Nel contempo, gli Stati membri che abbiano sostenuto un pesante onere migratorio negli anni precedenti a causa dell'elevato numero di

domande di protezione internazionale dovrebbero poter chiedere una riduzione proporzionale della loro quota di contributo di solidarietà agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie qualora tale contributo consista nella ricollocazione o nella sponsorizzazione dei rimpatri. Tale riduzione dovrebbe essere pertanto ripartita proporzionalmente tra gli altri Stati membri che forniscono tali misure.

Or. en

Emendamento 386
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 ter) Qualora dalla relazione sulla gestione della migrazione risulti che uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli Stati membri contributori dovrebbero poter contribuire a tali esigenze anziché sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri. Al fine di garantire che tali contributi siano proporzionali alla quota dello Stato membro contributore, la Commissione dovrebbe poterli aumentare o diminuire nell'atto di esecuzione. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero richiesto di persone da ricollocare o sottoporre a rimpatrio sponsorizzato, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri al fine di

	garantire che essi contribuiscano per metà della loro quota alla ricollocazione o alla sponsorizzazione dei rimpatri.

Or. en

Emendamento 387
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Nel valutare se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, la Commissione, sulla base di un'ampia valutazione qualitativa, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, di attraversamenti irregolari delle frontiere e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 388
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Nel valutare se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, la Commissione, sulla base di un'ampia valutazione qualitativa, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, di attraversamenti irregolari delle frontiere e	***soppresso***

di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.

Or. en

Emendamento 389
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Nel valutare se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, la Commissione, sulla base di un'ampia valutazione qualitativa, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, di attraversamenti irregolari delle frontiere e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 390
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Nel valutare se uno Stato membro	***soppresso***

sia soggetto a pressioni migratorie, la Commissione, sulla base di un'ampia valutazione qualitativa, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, di attraversamenti irregolari delle frontiere e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.

Or. en

Emendamento 391
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Nel valutare se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, la Commissione, sulla base di un'ampia valutazione qualitativa, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, di attraversamenti irregolari delle frontiere e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 392
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Nel valutare se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, la Commissione, sulla base di un'ampia valutazione qualitativa, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, di attraversamenti irregolari delle frontiere e di ***decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati***. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.	(25) Nel valutare se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, la Commissione, sulla base di un'ampia valutazione qualitativa ***e quantitativa***, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, ***di vulnerabilità dei richiedenti asilo e dei migranti,*** di attraversamenti irregolari delle frontiere e di ***capacità di uno Stato membro nel gestire il suo carico di lavoro in materia di asilo e accoglienza***. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.

Or. en

Emendamento 393
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Nel valutare se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, la Commissione, sulla base di un'ampia valutazione qualitativa, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, di attraversamenti irregolari delle frontiere e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.	(25) Nel valutare se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, la Commissione ***nella sua proposta relativa a una relazione***, sulla base di un'ampia valutazione qualitativa, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, di attraversamenti irregolari delle frontiere e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione ***e si basi sulle specificità nazionali e sulle capacità individuali degli Stati membri contributori***.

Or. en

Emendamento 394
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Nel valutare se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, la Commissione, sulla base di un'ampia valutazione qualitativa, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, di attraversamenti irregolari delle frontiere e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.	(25) Nel valutare se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, la Commissione, sulla base di un'ampia valutazione qualitativa ***e quantitativa***, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, ***di paesi di origine, di vulnerabilità dei richiedenti asilo e dei migranti,*** di attraversamenti irregolari delle frontiere e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.

Or. en

Emendamento 395
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Nel valutare se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, la Commissione, sulla base di un'ampia valutazione qualitativa, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, di attraversamenti irregolari delle frontiere e di decisioni di rimpatrio emesse ed	(25) Nel valutare se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, la Commissione, sulla base di un'ampia valutazione qualitativa ***e quantitativa***, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, ***di paesi di origine, di vulnerabilità dei richiedenti asilo e dei migranti,*** di

eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.	attraversamenti irregolari delle frontiere e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.

Or. en

Emendamento 396
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) ***Nel*** valutare se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie***, la Commissione***, sulla base di un'ampia valutazione qualitativa, ***dovrebbe tenere*** conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, di attraversamenti irregolari delle frontiere e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.	(25) ***Di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe*** valutare se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, sulla base di un'ampia valutazione qualitativa, ***tenendo*** conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, di attraversamenti irregolari delle frontiere e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.

Or. en

Emendamento 397
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Nel valutare se uno Stato membro	(25) Nel valutare se uno Stato membro

sia soggetto a pressioni migratorie, la Commissione, sulla base di un'ampia valutazione qualitativa, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, di attraversamenti irregolari delle frontiere e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati. ***La risposta di solidarietà*** dovrebbe essere ***definita*** caso per caso, affinché sia ***mirata*** alle esigenze dello Stato membro in questione.	sia soggetto a pressioni migratorie, la Commissione, sulla base di un'ampia valutazione qualitativa, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, di attraversamenti irregolari delle frontiere e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati. ***Il contributo volontario*** dovrebbe essere ***definito*** caso per caso, affinché sia ***mirato*** alle esigenze dello Stato membro in questione.

Or. en

Emendamento 398
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Nel valutare se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, la Commissione, sulla base di un'ampia valutazione qualitativa, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, di attraversamenti irregolari delle frontiere e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 399
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Nel ***valutare se uno Stato membro sia*** soggetto a pressioni migratorie, ***la Commissione, sulla base di*** un'ampia valutazione qualitativa, ***dovrebbe tenere*** conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, di attraversamenti irregolari delle frontiere e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.	(25) Nel ***definirsi*** soggetto a pressioni migratorie, ***uno Stato membro dovrebbe fornire*** un'ampia valutazione qualitativa, ***che tenga*** conto di una vasta gamma di fattori, tra cui il numero di richiedenti asilo, di attraversamenti irregolari delle frontiere e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, e le relazioni con i paesi terzi interessati. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.

Or. en

Emendamento 400
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) In relazione alla solidarietà, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere la forma di solidarietà con cui desiderano contribuire. Gli sforzi degli Stati membri in materia di protezione delle frontiere dovrebbero essere considerati contributi di solidarietà. La ricollocazione nonché il rimpatrio sponsorizzato dovrebbero rimanere solo strumenti volontari di solidarietà. È opportuno tenere conto dei contribuiti per lo sviluppo delle capacità, del sostegno operativo nonché delle misure adottate nella dimensione esterna della migrazione quali contributi di solidarietà.

Or. en

Emendamento 401

Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Solo le persone che hanno maggiori probabilità di avere il diritto di soggiornare nell'Unione dovrebbero essere ricollocate. Pertanto, l'ambito della ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale dovrebbe essere limitato a chi non è sottoposto alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 402
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Solo le persone che hanno maggiori probabilità di avere il diritto di soggiornare nell'Unione dovrebbero essere ricollocate. Pertanto, l'ambito della ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale dovrebbe essere limitato a chi non è sottoposto alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].	***soppresso***

Or. it

Emendamento 403
Damien Carême

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Solo le persone che hanno maggiori probabilità di avere il diritto di soggiornare nell'Unione dovrebbero essere ricollocate. Pertanto, l'ambito della ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale dovrebbe essere limitato a chi non è sottoposto alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 404
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Solo le persone che hanno maggiori probabilità di avere il diritto di soggiornare nell'Unione dovrebbero essere ricollocate. Pertanto, l'ambito della ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale dovrebbe essere limitato a chi non è sottoposto alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 405
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Solo le persone che hanno maggiori probabilità di avere il diritto di soggiornare nell'Unione dovrebbero essere ricollocate. Pertanto, l'ambito della ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale dovrebbe essere limitato a chi non è sottoposto alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 406
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Solo le persone ***che hanno maggiori probabilità di avere*** il diritto di soggiornare nell'Unione dovrebbero essere ***ricollocate***. Pertanto, l'ambito della ***ricollocazione dei richiedenti*** protezione internazionale ***dovrebbe essere limitato a chi non è sottoposto alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***.	(26) Solo le persone il ***cui*** diritto di soggiornare nell'Unione ***è stato appurato nei paesi terzi*** dovrebbero essere ***distribuite tra gli Stati membri***. Pertanto, l'ambito della ***distribuzione dovrebbe essere limitato ai migranti la cui ammissibilità alla*** protezione internazionale ***è stata appurata nei paesi terzi prima di concedere loro accesso legale all'Unione europea***.

Or. en

Emendamento 407
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) ***Solo*** le persone che ***hanno maggiori probabilità di avere*** il diritto ***di soggiornare*** nell'Unione dovrebbero essere ricollocate***. Pertanto, l'ambito della ricollocazione dei richiedenti*** protezione internazionale ***dovrebbe essere limitato a chi non è sottoposto alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***.	(26) Le persone che ***rivendicano*** il diritto ***alla protezione internazionale*** nell'Unione dovrebbero essere ricollocate ***nei centri di accoglienza degli Stati terzi partner per il trattamento della loro domanda e l'agevolazione della*** protezione internazionale ***qualora sia concesso tale status***.

Or. en

Emendamento 408
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Solo le persone ***che hanno maggiori probabilità di avere il diritto di soggiornare nell'Unione dovrebbero*** essere ricollocate. Pertanto, l'ambito della ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale dovrebbe essere limitato a chi ***non è sottoposto alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***.	(26) Solo le persone ***cui è già stata concessa protezione internazionale possono*** essere ricollocate. Pertanto, l'ambito della ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale dovrebbe essere limitato a chi ***ha già ottenuto protezione internazionale. Inoltre, la ricollocazione può essere solo una misura volontaria sulla base dell'accordo esplicito degli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 409
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il meccanismo di solidarietà	***soppresso***

dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.

[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

Or. it

Emendamento 410
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs

Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.	***soppresso***

[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

Emendamento 411
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a ***promuovere*** un'equa ripartizione delle responsabilità ***e un equilibrio degli sforzi*** tra gli Stati membri ***anche nel settore del rimpatrio***. ***Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.***	(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a ***garantire*** un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri.

[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

Or. en

Emendamento 412
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe ***includere misure volte a promuovere*** un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri ***anche nel settore del rimpatrio***. ***Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno***	(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe ***garantire*** un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri.

operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.

[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

Or. en

Emendamento 413
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) ***Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso*** la sponsorizzazione dei rimpatri***, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a*** pressioni migratorie ***a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di***	(27) La sponsorizzazione dei rimpatri ***e la ricollocazione nei centri di accoglienza degli Stati terzi partner dovrebbero formare parte integrante di qualsiasi sistema di asilo e migrazione che tenga conto del fatto che le*** pressioni migratorie ***future sull'Europa raggiungeranno livelli senza precedenti in quanto si prevede che la popolazione dell'Africa subsahariana cresca di 10 volte tra il 1960 e il 2050[1 bis]. L'UNICEF stima che entro la fine del secolo in corso la popolazione del continente aumenti da 1,2 miliardi odierni a oltre 4 miliardi entro il 2100[1 ter]. Qualsiasi*** sistema ***sostenibile di asilo e migrazione deve tenere conto dell'intenzione di circa 1,4 miliardi di persone di migrare qualora venga offerta loro la possibilità[1 quater], delle quali una percentuale compresa tra il 35 e il 40 % preferirebbe che l'Europa diventi la propria patria[1 quinquies]***.

rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema ***comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione***.

[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

1 bis

https://blogs.worldbank.org/opendata/worlds-population-will-continue-grow-and-will-reach-nearly-10-billion-2050

1 ter

https://data.unicef.org/resources/generation-2030-africa-2-0/

1 quater ***https://archive-yaleglobal.yale.edu/content/prepare-21st-century-exodus-migrants***

1 quinquies

https://www.afd.fr/en/ressources/global-migration-20th-and-21st-centuries-unstoppable-force-demography

Or. en

Emendamento 414
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) ***Il meccanismo di solidarietà***	(27) ***Le*** misure ***di cooperazione***

dovrebbe includere misure ***volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e*** un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ***ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie*** a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***, tenendo presente*** che ***lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati*** sono presenti ***nel suo territorio***. ***Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso,*** gli Stati membri ***possono*** riconoscere la decisione di rimpatrio emessa ***dallo*** Stato membro ***beneficiario*** in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.

[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

dovrebbero consistere in un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio ***dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono presenti ***in altri Stati membri***. Gli Stati membri ***dovrebbero*** riconoscere la decisione di rimpatrio emessa ***da un altro*** Stato membro in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.

[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

Or. en

Emendamento 415
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. ***Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio***[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.	(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. ***La sponsorizzazione dei rimpatri non può mai diventare una forma ritardata di ricollocazione obbligatoria***. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.

[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

Or. en

Emendamento 416
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Yana Toom, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.	(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione. ***L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbe continuare, per tutto il processo di rimpatrio e riammissione, a rispettare la dignità***

umana nonché i diritti fondamentali.

[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

Or. en

Emendamento 417
Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno	(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno

operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.

operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione. ***I minori non accompagnati dovrebbero essere esonerati dalle sponsorizzazioni dei rimpatri, a meno che non siano nel loro interesse superiore.***

[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

Or. en

Emendamento 418
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi ***il cui soggiorno è*** irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le	(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi ***che risiedono in maniera*** irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le

procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.

[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione. ***I minori e le loro famiglie dovrebbero essere esonerati dalle sponsorizzazioni dei rimpatri.***

[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

Or. en

Emendamento 419
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per	(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per

rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri ***possono*** riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe ***far parte del*** sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.	rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri ***dovrebbero*** riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe ***essere conforme e complementare al*** sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.
[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).	[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

Or. en

Emendamento 420
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a	(27) Il meccanismo di solidarietà ***volontario*** dovrebbe includere misure volte

promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.

[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.

[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

Or. en

Emendamento 421
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri ***anche*** nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.	(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri***, in particolare*** nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di 8 mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.
[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).	[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

Or. fr

Emendamento 422
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di ***8*** mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.	(27) Il meccanismo di solidarietà dovrebbe includere misure volte a promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità e un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri anche nel settore del rimpatrio. Attraverso la sponsorizzazione dei rimpatri, uno Stato membro dovrebbe impegnarsi ad aiutare un altro Stato membro soggetto a pressioni migratorie a svolgere le attività necessarie per rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, tenendo presente che lo Stato membro beneficiario rimane responsabile dell'esecuzione dei rimpatri finché gli interessati sono presenti nel suo territorio. Qualora tali attività non abbiano esito positivo entro un periodo di ***2*** mesi, gli Stati membri sponsor dovrebbero trasferire gli interessati secondo le procedure fissate dal presente regolamento e applicare la direttiva 2008/115/CE; se del caso, gli Stati membri possono riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro beneficiario in applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio[39]. La sponsorizzazione dei rimpatri dovrebbe far parte del sistema comune dell'UE per i rimpatri, comprendente il sostegno operativo fornito attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'applicazione del meccanismo di coordinamento per promuovere una cooperazione efficace con i paesi terzi nel settore del rimpatrio e della riammissione.
[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).	[39] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

Or. en

Emendamento 423
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Gli Stati membri dovrebbero notificare il tipo di contributi di solidarietà che forniranno, redigendo un piano per la risposta di solidarietà. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere obbligati a fornire contributi di solidarietà ad altri Stati membri. Nel contempo, gli Stati membri che abbiano sostenuto un pesante onere migratorio negli anni precedenti a causa dell'elevato numero di domande di protezione internazionale dovrebbero poter chiedere una riduzione della loro quota di contributo di solidarietà agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie qualora tale contributo consista nella ricollocazione o nella sponsorizzazione dei rimpatri. Tale riduzione dovrebbe essere ripartita proporzionalmente tra gli altri Stati membri che forniscono tali misure.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 424
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Gli Stati membri dovrebbero	***soppresso***

notificare il tipo di contributi di solidarietà che forniranno, redigendo un piano per la risposta di solidarietà. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere obbligati a fornire contributi di solidarietà ad altri Stati membri. Nel contempo, gli Stati membri che abbiano sostenuto un pesante onere migratorio negli anni precedenti a causa dell'elevato numero di domande di protezione internazionale dovrebbero poter chiedere una riduzione della loro quota di contributo di solidarietà agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie qualora tale contributo consista nella ricollocazione o nella sponsorizzazione dei rimpatri. Tale riduzione dovrebbe essere ripartita proporzionalmente tra gli altri Stati membri che forniscono tali misure.

Or. en

Emendamento 425
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Gli Stati membri dovrebbero notificare il tipo di contributi di solidarietà che forniranno, redigendo un piano per la risposta di solidarietà. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere obbligati a fornire contributi di solidarietà ad altri Stati membri. Nel contempo, gli Stati membri che abbiano sostenuto un pesante onere migratorio negli anni precedenti a causa dell'elevato numero di domande di protezione internazionale dovrebbero poter chiedere una riduzione della loro quota di contributo di solidarietà agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie qualora tale	***soppresso***

contributo consista nella ricollocazione o nella sponsorizzazione dei rimpatri. Tale riduzione dovrebbe essere ripartita proporzionalmente tra gli altri Stati membri che forniscono tali misure.

Or. en

Emendamento 426
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Gli Stati membri dovrebbero notificare il tipo di contributi di solidarietà che forniranno, redigendo un piano per la risposta di solidarietà. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere obbligati a fornire contributi di solidarietà ad altri Stati membri. Nel contempo, gli Stati membri che abbiano sostenuto un pesante onere migratorio negli anni precedenti a causa dell'elevato numero di domande di protezione internazionale dovrebbero poter chiedere una riduzione della loro quota di contributo di solidarietà agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie qualora tale contributo consista nella ricollocazione o nella sponsorizzazione dei rimpatri. Tale riduzione dovrebbe essere ripartita proporzionalmente tra gli altri Stati membri che forniscono tali misure.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 427
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Gli Stati membri dovrebbero notificare il tipo di contributi di solidarietà che forniranno, redigendo un piano per la risposta di solidarietà. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere obbligati a fornire contributi di solidarietà ad altri Stati membri. Nel contempo, gli Stati membri che abbiano sostenuto un pesante onere migratorio negli anni precedenti a causa dell'elevato numero di domande di protezione internazionale dovrebbero poter chiedere una riduzione della loro quota di contributo di solidarietà agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie qualora tale contributo consista nella ricollocazione o nella sponsorizzazione dei rimpatri. Tale riduzione dovrebbe essere ripartita proporzionalmente tra gli altri Stati membri che forniscono tali misure.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 428
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Gli Stati membri ***dovrebbero notificare il tipo di contributi di solidarietà che forniranno, redigendo un piano per la risposta di solidarietà***. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere obbligati a ***fornire contributi di solidarietà ad altri Stati membri. Nel contempo, gli***	(28) ***L'Agenzia europea per l'asilo dovrebbe istituire un sistema di distribuzione automatizzata che garantisca un'equa ripartizione delle responsabilità tra*** gli Stati membri. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere obbligati a ***essere*** Stati membri

Stati membri ***che abbiano sostenuto un pesante onere migratorio negli anni precedenti a causa dell'elevato numero di domande di protezione internazionale dovrebbero poter chiedere una riduzione della loro quota di contributo di solidarietà agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie qualora tale contributo consista nella ricollocazione o nella sponsorizzazione dei rimpatri. Tale riduzione dovrebbe essere ripartita proporzionalmente tra gli altri Stati membri che forniscono tali misure.***	***contributori***.

Or. en

Emendamento 429
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Gli Stati membri dovrebbero notificare il tipo di contributi ***di solidarietà*** che forniranno, redigendo un piano per ***la risposta di solidarietà***. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere ***obbligati*** a fornire contributi ***di solidarietà*** ad altri Stati membri. ***Nel contempo, gli Stati membri che abbiano sostenuto un pesante onere migratorio negli anni precedenti a causa dell'elevato numero di domande di protezione internazionale dovrebbero poter chiedere una riduzione della loro quota di contributo di solidarietà agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie qualora tale contributo consista nella ricollocazione o nella sponsorizzazione dei rimpatri. Tale riduzione dovrebbe essere ripartita proporzionalmente tra gli altri Stati membri che forniscono tali misure.***	(28) Gli Stati membri dovrebbero notificare il tipo di contributi ***volontari*** che forniranno, redigendo un piano per ***i contributi volontari***. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere ***tenuti*** a fornire contributi ***volontari*** ad altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 430
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Gli Stati membri dovrebbero notificare il tipo di contributi di solidarietà che forniranno, redigendo un piano per la risposta di solidarietà. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri ***beneficiari*** non dovrebbero essere obbligati a fornire contributi di solidarietà ad altri Stati membri. Nel contempo, gli Stati membri che abbiano sostenuto un pesante onere migratorio negli anni precedenti a causa dell'elevato numero di domande di protezione internazionale dovrebbero poter chiedere una riduzione della loro quota di contributo di solidarietà agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie ***qualora tale contributo consista nella ricollocazione o nella sponsorizzazione dei rimpatri***. ***Tale riduzione dovrebbe essere ripartita proporzionalmente tra gli altri Stati membri che forniscono tali misure.***	(28) Gli Stati membri dovrebbero notificare il tipo di contributi di solidarietà che forniranno, redigendo un piano per la risposta di solidarietà. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri ***soggetti a pressione*** non dovrebbero essere obbligati a fornire contributi di solidarietà ad altri Stati membri. Nel contempo, gli Stati membri che abbiano sostenuto un pesante onere migratorio negli anni precedenti a causa dell'elevato numero di domande di protezione internazionale dovrebbero poter chiedere una riduzione della loro quota di contributo di solidarietà agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie.

Or. en

Emendamento 431
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Gli Stati membri dovrebbero notificare il tipo di contributi di solidarietà che forniranno, redigendo un piano per la risposta di solidarietà. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere obbligati a fornire	(28) Gli Stati membri dovrebbero notificare il tipo di contributi di solidarietà che forniranno, redigendo un piano per la risposta di solidarietà. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere obbligati a fornire

contributi di solidarietà ad altri Stati membri. Nel contempo, gli Stati membri che abbiano sostenuto un pesante onere migratorio ***negli anni*** precedenti a causa dell'elevato numero di domande di protezione internazionale dovrebbero poter chiedere ***una riduzione della loro quota di contributo*** di solidarietà agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie qualora tale contributo consista nella ricollocazione ***o nella sponsorizzazione dei rimpatri***. ***Tale riduzione dovrebbe essere ripartita proporzionalmente tra gli altri Stati membri che forniscono tali misure.***	contributi di solidarietà ad altri Stati membri. Nel contempo, gli Stati membri che abbiano sostenuto un pesante onere migratorio ***nei decenni*** precedenti a causa dell'elevato numero di domande di protezione internazionale dovrebbero poter chiedere ***un'esenzione dai contributi*** di solidarietà agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie qualora tale contributo consista nella ricollocazione.

Or. en

Emendamento 432
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Gli Stati membri dovrebbero notificare il tipo di contributi di solidarietà che forniranno, redigendo un piano per la risposta di solidarietà. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere obbligati a fornire contributi di solidarietà ad altri Stati membri. Nel contempo, gli Stati membri che abbiano sostenuto un pesante onere migratorio negli anni precedenti a causa dell'elevato numero di domande di protezione internazionale dovrebbero poter chiedere una riduzione della loro quota di contributo di solidarietà agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie ***qualora tale contributo consista nella ricollocazione o nella sponsorizzazione dei rimpatri***. Tale riduzione dovrebbe essere ripartita proporzionalmente tra gli altri Stati membri ***che forniscono tali misure***.	(28) Gli Stati membri dovrebbero notificare il tipo di contributi di solidarietà che forniranno, redigendo un piano per la risposta di solidarietà. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere obbligati a fornire contributi di solidarietà ad altri Stati membri. Nel contempo, gli Stati membri che abbiano sostenuto un pesante onere migratorio negli anni precedenti a causa dell'elevato numero di domande di protezione internazionale dovrebbero poter chiedere una riduzione della loro quota di contributo di solidarietà agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie. Tale riduzione dovrebbe essere ripartita proporzionalmente tra gli altri Stati membri.

Or. fr

Emendamento 433
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Gli Stati membri dovrebbero notificare il ***tipo di contributi di solidarietà*** che ***forniranno***, redigendo un piano per la risposta di solidarietà. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere obbligati a fornire contributi di solidarietà ad altri Stati membri. Nel contempo, gli Stati membri che abbiano sostenuto ***un*** pesante ***onere migratorio*** negli anni precedenti a causa dell'elevato numero di domande di protezione internazionale dovrebbero poter chiedere una riduzione della loro quota di contributo di solidarietà agli Stati membri ***soggetti a pressioni migratorie qualora tale contributo consista nella ricollocazione o nella sponsorizzazione dei rimpatri***. Tale riduzione dovrebbe essere ripartita proporzionalmente tra gli altri Stati membri ***che forniscono tali misure***.	(28) Gli Stati membri dovrebbero notificare il ***numero di ricollocazioni*** che ***intraprenderanno***, redigendo un piano per la risposta di solidarietà. Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere obbligati a fornire contributi di solidarietà ad altri Stati membri. Nel contempo, gli Stati membri che abbiano sostenuto ***una*** pesante ***responsabilità migratoria*** negli anni precedenti a causa dell'elevato numero di domande di protezione internazionale dovrebbero poter chiedere una riduzione della loro quota di contributo di solidarietà agli Stati membri ***che necessitano di assistenza***. Tale riduzione dovrebbe essere ripartita proporzionalmente tra gli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 434
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) Nel valutare se il sistema di asilo di uno Stato membro sia a rischio di pressione migratoria, la Commissione, sulla base di una valutazione dettagliata, dovrebbe tenere conto di fattori specifici e

	misurabili, tra cui il numero di richiedenti asilo, e la capacità di accoglienza dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 435
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Qualora dalla relazione sulla gestione della migrazione risulti che uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli Stati membri contributori dovrebbero poter fornire contributi per soddisfare tali esigenze anziché fornire contributi sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri. Al fine di garantire che tali contributi siano proporzionali alla quota dello Stato membro contributore, la Commissione dovrebbe poterli aumentare o diminuire nell'atto di esecuzione. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero richiesto di persone da ricollocare o sottoporre a rimpatrio sponsorizzato, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri al fine di garantire che essi contribuiscano per metà della loro quota alla ricollocazione o alla sponsorizzazione dei rimpatri.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 436
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Qualora dalla relazione sulla gestione della migrazione risulti che uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli Stati membri contributori dovrebbero poter fornire contributi per soddisfare tali esigenze anziché fornire contributi sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri. Al fine di garantire che tali contributi siano proporzionali alla quota dello Stato membro contributore, la Commissione dovrebbe poterli aumentare o diminuire nell'atto di esecuzione. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero richiesto di persone da ricollocare o sottoporre a rimpatrio sponsorizzato, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri al fine di garantire che essi contribuiscano per metà della loro quota alla ricollocazione o alla sponsorizzazione dei rimpatri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 437
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Qualora dalla relazione sulla gestione della migrazione risulti che uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli Stati membri contributori dovrebbero poter fornire contributi per soddisfare tali esigenze anziché fornire contributi sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri. Al fine di garantire che tali contributi siano proporzionali alla quota dello Stato membro contributore, la Commissione dovrebbe poterli aumentare o diminuire nell'atto di esecuzione. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero richiesto di persone da ricollocare o sottoporre a rimpatrio sponsorizzato, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri al fine di garantire che essi contribuiscano per metà della loro quota alla ricollocazione o alla sponsorizzazione dei rimpatri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 438
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Qualora dalla relazione sulla gestione della migrazione risulti che uno Stato membro soggetto a pressioni	***soppresso***

migratorie ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli Stati membri contributori dovrebbero poter fornire contributi per soddisfare tali esigenze anziché fornire contributi sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri. Al fine di garantire che tali contributi siano proporzionali alla quota dello Stato membro contributore, la Commissione dovrebbe poterli aumentare o diminuire nell'atto di esecuzione. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero richiesto di persone da ricollocare o sottoporre a rimpatrio sponsorizzato, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri al fine di garantire che essi contribuiscano per metà della loro quota alla ricollocazione o alla sponsorizzazione dei rimpatri.

Or. en

Emendamento 439
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Qualora dalla relazione sulla gestione della migrazione risulti che uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli Stati membri contributori dovrebbero poter fornire contributi per soddisfare tali esigenze anziché fornire contributi sotto forma di	***soppresso***

ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri. Al fine di garantire che tali contributi siano proporzionali alla quota dello Stato membro contributore, la Commissione dovrebbe poterli aumentare o diminuire nell'atto di esecuzione. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero richiesto di persone da ricollocare o sottoporre a rimpatrio sponsorizzato, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri al fine di garantire che essi contribuiscano per metà della loro quota alla ricollocazione o alla sponsorizzazione dei rimpatri.

Or. en

Emendamento 440
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Qualora dalla relazione sulla gestione della migrazione risulti che uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli Stati membri contributori dovrebbero poter fornire contributi per soddisfare tali esigenze anziché fornire contributi sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri. Al fine di garantire che tali contributi siano proporzionali alla quota dello Stato membro contributore, la Commissione dovrebbe poterli aumentare o diminuire nell'atto di esecuzione. Qualora dalle indicazioni degli Stati	***soppresso***

membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero richiesto di persone da ricollocare o sottoporre a rimpatrio sponsorizzato, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri al fine di garantire che essi contribuiscano per metà della loro quota alla ricollocazione o alla sponsorizzazione dei rimpatri.

Or. en

Emendamento 441
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Qualora dalla relazione sulla ***gestione della*** migrazione risulti che uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli Stati membri contributori dovrebbero poter fornire contributi per soddisfare tali esigenze ***anziché fornire contributi sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri***. ***Al fine di garantire che tali contributi siano proporzionali alla quota dello Stato membro contributore, la Commissione dovrebbe poterli aumentare o diminuire nell'atto di esecuzione. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero richiesto di persone da ricollocare o sottoporre a rimpatrio sponsorizzato, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri al fine di garantire che essi contribuiscano per***	(29) Qualora dalla relazione sulla migrazione risulti che uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli Stati membri contributori dovrebbero poter fornire contributi per soddisfare tali esigenze.

metà della loro quota alla ricollocazione o alla sponsorizzazione dei rimpatri.

Or. en

Emendamento 442
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Qualora dalla relazione sulla gestione della migrazione risulti che uno Stato membro ***soggetto a pressioni migratorie*** ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli Stati membri ***contributori*** dovrebbero poter fornire contributi per soddisfare tali esigenze ***anziché fornire*** contributi sotto forma di ricollocazione ***o sponsorizzazione dei rimpatri***. ***Al fine di garantire che tali contributi siano proporzionali alla quota dello Stato membro contributore, la Commissione dovrebbe poterli aumentare o diminuire nell'atto di esecuzione. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero richiesto di persone da ricollocare o sottoporre a rimpatrio sponsorizzato, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri al fine di garantire che essi contribuiscano per metà della loro quota alla ricollocazione o alla sponsorizzazione dei rimpatri.***	(29) Qualora dalla relazione sulla gestione della migrazione risulti che uno Stato membro ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli ***altri*** Stati membri dovrebbero poter fornire contributi per soddisfare tali esigenze***. Tali contributi non possono sostituirsi ai*** contributi sotto forma di ricollocazione.

Or. it

Emendamento 443

Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Qualora dalla relazione sulla ***gestione della migrazione*** risulti che uno Stato membro ***soggetto a*** pressioni ***migratorie*** ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo***,*** dell'accoglienza ***e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna***, ***gli*** Stati membri ***contributori*** dovrebbero ***poter fornire contributi per soddisfare tali esigenze anziché fornire contributi sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri. Al fine di garantire che tali contributi siano proporzionali alla quota dello Stato membro contributore, la Commissione dovrebbe poterli aumentare o diminuire nell'atto di esecuzione***. ***Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero richiesto di persone da ricollocare o sottoporre a rimpatrio sponsorizzato, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri al fine di garantire che essi contribuiscano per metà della loro quota alla ricollocazione o alla sponsorizzazione dei rimpatri.***	(29) Qualora ***dalla valutazione della Commissione o*** dalla relazione ***annuale*** sulla ***situazione in materia di asilo*** risulti che uno Stato membro ***a rischio di*** pressioni ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo ***e*** dell'accoglienza, ***dovrebbe essere immediatamente fornito sostegno agli*** Stati membri ***da parte delle agenzie competenti dell'UE che operano nell'ambito dei rispettivi mandati e i finanziamenti dell'UE disponibili*** dovrebbero ***essere utilizzati al pieno delle loro potenzialità***.

Or. en

Emendamento 444
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Qualora dalla relazione sulla	(29) Qualora dalla relazione sulla

gestione della migrazione risulti che uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli Stati membri contributori dovrebbero poter fornire contributi per soddisfare tali esigenze ***anziché fornire contributi sotto forma di*** ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri. ***Al fine di garantire che tali contributi siano proporzionali alla quota dello Stato membro contributore, la Commissione dovrebbe poterli aumentare o diminuire nell'atto di esecuzione. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero richiesto di persone da ricollocare o sottoporre a rimpatrio sponsorizzato, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri al fine di garantire che essi contribuiscano per metà della loro quota alla ricollocazione o alla sponsorizzazione dei rimpatri.***

mitigazione della migrazione risulti che uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli Stati membri contributori dovrebbero poter fornire contributi per soddisfare tali esigenze ***a titolo complementare o in sostituzione della*** ricollocazione ***nei centri di accoglienza degli Stati terzi partner*** o ***della*** sponsorizzazione dei rimpatri.

Or. en

Emendamento 445
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della commissione	*Emendamento*
(29) Qualora dalla relazione sulla gestione della migrazione risulti che uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli Stati membri contributori dovrebbero poter fornire contributi per	(29) Qualora dalla relazione sulla gestione della migrazione risulti che uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie ha esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli Stati membri contributori dovrebbero poter fornire contributi per

soddisfare tali esigenze anziché fornire contributi sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri. Al fine di garantire che tali contributi siano proporzionali alla quota dello Stato membro contributore, la Commissione dovrebbe poterli aumentare o diminuire nell'atto di esecuzione. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero richiesto di persone da ricollocare o sottoporre a rimpatrio sponsorizzato, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri al fine di garantire che essi contribuiscano per metà della loro quota alla ricollocazione o alla sponsorizzazione dei rimpatri.

soddisfare tali esigenze anziché fornire contributi sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri. Al fine di garantire che tali contributi siano proporzionali alla quota dello Stato membro contributore, la Commissione dovrebbe poterli aumentare o diminuire nell'atto di esecuzione. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero richiesto di persone da ricollocare o sottoporre a rimpatrio sponsorizzato, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri al fine di garantire che essi contribuiscano per metà della loro quota alla ricollocazione o alla sponsorizzazione dei rimpatri. ***In ogni caso, i contributi degli Stati contributori a organismi, uffici e agenzie europei non saranno calcolati come contributi di solidarietà.***

Or. es

Emendamento 446
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Qualora ***dalla relazione sulla gestione della migrazione risulti che*** uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie ***ha*** esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli Stati membri contributori dovrebbero poter fornire contributi per soddisfare tali esigenze anziché fornire contributi sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri. Al fine di garantire che tali contributi siano	(29) Qualora uno Stato membro soggetto a pressioni migratorie ***abbia*** esigenze in termini di misure di sviluppo delle capacità nel settore dell'asilo, dell'accoglienza e del rimpatrio o di misure nel settore della dimensione esterna, gli Stati membri contributori dovrebbero poter fornire contributi per soddisfare tali esigenze anziché fornire contributi sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri. Al fine di garantire che tali contributi siano proporzionali alla quota dello Stato membro contributore, la

proporzionali alla quota dello Stato membro contributore, la Commissione dovrebbe poterli aumentare o diminuire nell'atto di esecuzione. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero richiesto di persone da ricollocare o sottoporre a rimpatrio sponsorizzato, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri al fine di garantire che essi contribuiscano per metà della loro quota alla ricollocazione o alla sponsorizzazione dei rimpatri.

Commissione dovrebbe poterli aumentare o diminuire nell'atto di esecuzione. Qualora dalle indicazioni degli Stati membri sull'adozione di misure nel settore della capacità o della dimensione esterna risulti un deficit superiore al 30 % del numero richiesto di persone da ricollocare o sottoporre a rimpatrio sponsorizzato, la Commissione dovrebbe poter adeguare i contributi di tali Stati membri al fine di garantire che essi contribuiscano per metà della loro quota alla ricollocazione o alla sponsorizzazione dei rimpatri.

Or. en

Emendamento 447
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) Gli Stati membri dovrebbero poter apportare volontariamente contributi se uno Stato membro sperimenta una pressione migratoria, ad esempio fornendo assistenza per la protezione delle loro frontiere esterne.

Or. en

Emendamento 448
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Al fine di garantire una risposta di solidarietà completa ed efficace e offrire chiarezza agli Stati membri che ricevono sostegno, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che specifichi i contributi che ciascuno Stato membro deve fornire. Tali contributi dovrebbero sempre basarsi sul tipo di contributi indicato dallo Stato membro interessato nel piano per la risposta di solidarietà, tranne nel caso in cui lo Stato membro abbia omesso di presentarne uno. In tali casi le misure specificate nell'atto di esecuzione per lo Stato membro interessato dovrebbero essere stabilite dalla Commissione.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 449
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Al fine di garantire una risposta di solidarietà completa ed efficace e offrire chiarezza agli Stati membri che ricevono sostegno, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che specifichi i contributi che ciascuno Stato membro deve fornire. Tali contributi dovrebbero sempre basarsi sul tipo di contributi indicato dallo Stato membro interessato nel piano per la risposta di solidarietà, tranne nel caso in cui lo Stato membro abbia omesso di presentarne uno. In tali casi le misure specificate nell'atto di esecuzione per lo Stato membro interessato dovrebbero essere stabilite dalla Commissione.	***soppresso***

Or. en